CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE PIEMONTE

INAUGURAZIONE DELL'ANNO GIUDIZIARIO 2023

RELAZIONE DEL PRESIDENTE

Marco Pieroni

TORINO, 28 FEBBRAIO 2023

CORTE DEI CONTI

CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE PIEMONTE

INAUGURAZIONE DELL'ANNO GIUDIZIARIO 2023

RELAZIONE DEL PRESIDENTE

Marco Pieroni

TORINO, 28 FEBBRAIO 2023

CORTE DEI CONTI

Quale Presidente della Sezione giurisdizionale per la Regione Piemonte saluto e ringrazio tutti i rappresentanti delle Istituzioni civili e militari, gli Avvocati del foro privato e pubblico, per il contributo fornito all'equilibrata evoluzione della giurisprudenza, le Forze dell'Ordine, per la collaborazione prestata e al mondo universitario, i Colleghi della Corte e delle altre Magistrature e tutti gli altri partecipanti che, accogliendo l'invito ad assistere all'odierna cerimonia, hanno voluto attestare, con la loro presenza, l'attenzione per le funzioni svolte dal nostro Istituto.

Il mio saluto va anche al Procuratore contabile regionale, Cons. Quirino Lorelli, alla Presidente Maria Teresa Polito della Sezione regionale di controllo per il Piemonte, e al Presidente dell'Ordine degli Avvocati, nonché ai rappresentanti del Consiglio di presidenza, Presidente Pio Silvestri e dell'Associazione dei magistrati della Corte dei conti, Cons. Maria Luisa Romano, nonché al personale amministrativo della Sezione.

Un saluto particolare alla Presidente Cinthia Pinotti, che ha guidato la Sezione giurisdizionale per oltre sei anni, fino allo scorso 18 gennaio 2023, e al Generale C.A. Mauro D'Ubaldi Comandante della Scuola di applicazione dell'Esercito che oggi ci ospita in questa splendida sala del Circolo unificato dell'Esercito italiano "Palazzo Pralormo".

***

L'attuale contesto storico ed economico

Celebriamo l'evento odierno in un contesto storico ed economico complesso e ancora instabile, dopo circa tre anni di emergenza pandemica e a un anno e quattro giorni dall'inizio della guerra scatenata dalla Federazione russa nel cuore dell'Europa, dopo settantasette dall'ultimo conflitto, mettendo a rischio l'intero edificio del diritto internazionale che poggia sul principio dell'uguale rispetto degli Stati, del diritto all'autodeterminazione di ciascun popolo e della libera cooperazione in vista del superiore bene comune dell'umanità.

Le funzioni attribuite alla Corte dei conti dalla Costituzione

In questo contesto, la presente contingenza richiede ancor più attenzione circa il rispetto delle norme costituzionali e di quelle interposte di coordinamento finanziario e di armonizzazione dei bilanci pubblici, ispirate alla normativa eurounitaria, poste a garanzia della coerenza del sistema fiscale vigente e della tenuta dell'equilibrio dei conti pubblici (art.

97 Cost.), segnatamente, da parte di questa Magistratura, cui sono intestate - come ribadito dal Presidente della Corte Guido Carlino in occasione della celebrazione dei 160 anni (nei giorni 11 e 12 ottobre 2022) dall'istituzione della Corte dei conti, proprio qui a Torino - le sue distinte e complementari funzioni di controllo e giurisdizionale (artt. 100, secondo comma, e 103, secondo comma, Cost.), operanti in sinergia, indirizzate a una finalità comune, quella della garanzia della legalità, nel perseguimento degli interessi erariali e del buon andamento della pubblica amministrazione.

Le attività svolte da questa magistratura perseguono, dunque, la tutela del pubblico erario al servizio dello Stato-Comunità, poiché l'uso responsabile delle risorse pubbliche e la sana gestione finanziaria sono funzionali al pieno dispiegarsi dei diritti civili, etico-sociali, economici e politici, oltre che delle libertà fondamentali dei cittadini.

L'ausiliarietà della Corte dei conti

Invero, come anche rimarcato (lo scorso 9 febbraio nel discorso di inaugurazione dell'anno giudiziario) dallo stesso Presidente Guido Carlino, il nostro Istituto si qualifica quale *longa manus* delle Assemblee della sovranità (art. 100, secondo comma, Cost.) e anche quale Organo di ausilio agli Esecutivi, che sono – e non possono che essere - i primi interessati alla legalità e all'efficienza della gestione delle risorse pubbliche, alla probità dei suoi amministratori e funzionari, alla speditezza e alla trasparenza delle pubbliche gestioni.

L'azione della Corte dei conti è svolta sul presupposto di una prerogativa concettuale e istituzionale, quella dell'ausiliarietà – invariante della collocazione costituzionale della Corte dei conti nelle relazioni delle istituzioni democratiche - che solo in quanto costituzionalmente garantita consente di sostenere, da un lato, la rigorosa separazione fra poteri di controllo della Corte e poteri di indirizzo sull'amministrazione intestati ai competenti vertici politici; dall'altro, l'estraneità e la non interferenza della Corte nei processi decisionali degli apparati amministrativi con riguardo all'ordine delle loro competenze e responsabilità.

Il redde rationem

Ebbene, proprio il *redde rationem* dell'uso delle pubbliche risorse da parte dei pubblici amministratori o da privati astretti con la pubblica amministrazione da un rapporto di

servizio impone la verifica dell'osservanza della legge nell'esercizio del pubblico potere; infatti, la chiamata a responsabilità innanzi al giudice contabile del gestore di pubblico denaro - a ben vedere – risponde ad un'esigenza primordiale d'ogni gestione responsabile delle altrui risorse, segnatamente di quelle pubbliche, intestate ai cittadini nazionali ed europei.

La gestione delle risorse provenienti dell'UE: il PNRR

Assumono, in tal senso, significativo rilievo le verifiche svolte dalla Sezione regionale di controllo sui fondi comunitari, ivi compresi quelli del PNRR, al fine di monitorare l'impiego delle ingenti risorse provenienti dall'Unione europea, nonché la qualità della spesa e la tempestività della realizzazione dei singoli interventi.

In tale contesto, la Corte dei conti, tenuto conto delle finalità individuate dal Regolamento del Parlamento europeo e del consiglio del 16 dicembre 2020 (Reg. 2020/2092), contribuisce, nell'esercizio delle funzioni ad essa intestate (anche) in sede giurisdizionale sia al perseguimento degli obiettivi di prevenzione delle frodi, della corruzione e dei conflitti di interesse, sia al recupero dei fondi indebitamente versati, collaborando con le competenti Istituzioni europee, in applicazione del "principio di assimilazione" (art. 325 TFUE), secondo cui gli Stati membri "devono adottare, per la lotta contro le frodi che ledono gli interessi finanziari dell'UE, le stesse misure di cui normalmente si avvalgono per combattere le frodi che ledono i propri interessi finanziari nazionali".

È perciò necessario che, nelle ipotesi patologiche, non solo la *mala gestio* connotata da dolo, ma anche la grave negligenza trovino puntuale sanzione nell'ambito della giurisdizione della Corte dei conti.

In tema di impiego e gestione delle risorse del PNRR, merita segnalazione, anche ai fini dell'accertamento di eventuali responsabilità da sviamento dagli obiettivi del Piano, la norma contenuta nell'art. 9, comma 4, del d.l. n. 77 del 2021 (conv., con mod., dalla l. n. 108 del 2021) che stabilisce il principio della tracciabilità e perimetrazione delle risorse assegnate (anche) a Regioni ed enti locali, operanti attraverso le proprie strutture, ovvero avvalendosi di soggetti attuatori esterni individuati nel PNRR, ovvero con le modalità previste dalla normativa nazionale ed europea vigente per la realizzazione operativa degli interventi previsti dal PNRR.

Si tratta di un versante di indagine particolarmente complesso che impegnerà tutte le articolazioni della Corte sia sul versante del controllo che della giurisdizione, per prevenire o reprimere fenomeni di *mala gestio* comportanti danni erariali in pregiudizio di interessi finanziari nazionali e dell'Unione europea.

La legislazione emergenziale intesa a limitare la responsabilità per colpa grave

Di qui, le reiterate riserve espresse, in tutte le sedi (cfr., anche, Sez. reg. contr. Piemonte, delib. n. 18/2023/SRCPIE/VSG), da parte della Corte dei conti, sulla compatibilità con i principi costituzionali (artt. 3, 28, 54, 81 e 97 Cost.) e con il diritto dell'Unione europea (art. 317, primo comma, secondo periodo, TFUE) delle norme che rechino limitazioni alla colpa grave per danno erariale (es., art. 21 del d.l. 16 luglio 2020, n. 76, convertito dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, e successivamente dall'art. 51, comma 1, *lett. h)*, d.l. n. 77 del 2021, convertito dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, che riduce, in materia di responsabilità erariale, la possibilità di procedere sostanzialmente ai soli casi di dolo) in relazione alla tutela della "sana gestione finanziaria" predicata dall'art. 22 del Reg (UE) 2021/241 [40 *considerando*: «*L'attuazione del dispositivo dovrebbe essere effettuata in linea con il principio della sana gestione finanziaria, che comprende la prevenzione e il perseguimento efficace della frode, ivi compresi la frode fiscale, l'evasione fiscale, la corruzione e il conflitto di interessi*»].

Il principio della responsabilità e del prestare attenzione (*diligere*) all'impiego e alla gestione di risorse altrui costituisce, in realtà, un caposaldo della convivenza civile – componente, sul piano dei doveri, del valore della dignità umana - che preesiste alla codificazione del principio medesimo, sicché una sua consistente attenuazione, come disposto nella citata norma limitativa, non sembra in tutto coerente con il principio di ragionevolezza.

In tale contesto, le sentenze di condanna al risarcimento dei danni erariali, qualificate da Camillo Benso di Cavour "pena in denaro", costituiscono un deterrente nei confronti degli amministratori e dipendenti, chiamati responsabilmente a conformarsi al principio costituzionale del buon andamento e, in caso contrario, ad essere convenuti in sede di giudizio di responsabilità amministrativa.

Nuove frontiere della responsabilità amministrativa

Prima di passare all'esame della principale giurisprudenza della Sezione, meritano di essere segnalati altri due aspetti: a) la riforma in atto delle regole di *governance europea*; b) le novità

introdotte sul versante dei controlli delle società partecipate pubbliche (con la modifica dell'art. 5 del Tusp).

Con riferimento al primo, occorre evidenziare che, con la nuova formulazione della *governance europea*, si passerebbe - quale parametro di valutazione della tenuta dei conti pubblici degli Stati dell'Unione - dalla vigente regola dell'equilibrio di bilancio strutturale alla cd. regola della spesa con riflessi tutti da esplorare, segnatamente, sugli artt. 81 - 97 Cost., nonché sulla relativa legge di attuazione (d.lgs. n. 243 del 2012) e, sia pure marginalmente, sulla legge di contabilità e finanza pubblica (n. 196 del 2009), mentre l'art. 119 Cost., a una prima lettura, non sembrerebbe direttamente coinvolto dagli esiti del cd. rinvio mobile al diritto eurounitario operato dalla riforma costituzionale di cui alla legge cost. n. 1 del 2012. Ciò che in questa sede preme evidenziare è che tale nuovo indicatore potrà anche essere foriero di una rinnovata valenza della cd. razionalizzazione della spesa, rimessa alla responsabilità dei pubblici amministratori.

Con riferimento al secondo aspetto (la riforma del Tusp sul versante dei controlli assegnati alla Corte), le indagini sulla costituzione di nuove società o l'acquisto di partecipazioni societarie o in generale in tema di razionalizzazione delle partecipazioni societarie, alla luce della maggior latitudine dei controlli esperibili dalla Corte, nella sinergia con le funzioni giurisdizionali ad essa intestate, potranno concentrarsi più in profondità sul rispetto dei principi del buon andamento dell'azione amministrativa da parte dei pubblici amministratori.

L'azione svolta dalla Sezione giurisdizionale della Corte dei conti nel 2022

In linea con quanto rilevato nella relazione del Presidente della Corte dei conti, presentata in occasione dell'inaugurazione dell'anno giudiziario per il 2023, anche questa Sezione regionale, preso atto dell'evoluzione delle modalità organizzative della pubblica amministrazione e dell'esternalizzazione di funzioni pubbliche, sulla base delle indagini della Procura regionale, ai fini di una più efficace tutela degli interessi erariali e con estensione della giurisdizione della Corte dei conti, ha avuto occasione di vagliare la sussistenza dei presupposti per affermare la responsabilità amministrativa nei confronti di soggetti privati, che a vario titolo, si inseriscano in programmi finanziati con risorse pubbliche.

Sicché, anche nel 2022, la Sezione si è pronunciata, tra l'altro (per una più ampia rassegna delle questioni trattate dalla Sezione si rimanda alla relazione scritta), sul risarcimento dei danni derivati da indebita percezione di contributi pubblici, ivi compresi quelli di provenienza eurounitaria; tra gli altri, sono stati individuati illeciti da indebita percezione di fondi nazionali ed europei subiti dal Ministero dell'economia e delle finanze derivante dall'emissione di certificati energetici privi dei presupposti legittimanti la loro emissione.

Quest'ultima fattispecie, quella riguardante l'emissione dei Titoli di efficienza energetica (TEE) (cd. certificati bianchi), ha dato luogo ad un precedente giurisprudenziale di particolare interesse nel senso della configurabilità del danno erariale derivante dall'intervenuta emissione di un certificato di efficientamento energetico, incorporante un valore al quale non è corrisposto un effettivo risparmio, con conseguente lesione dell'obiettivo primario voluto dal legislatore attraverso l'introduzione dei TEE (cfr. sentt. nn. 121; 97/2022).

In dette sentenze, la Sezione ha, altresì, rimarcato che, ove un titolo di risparmio energetico risulti costituito in assenza dei necessari presupposti, viene a determinarsi immediatamente un danno pubblico, non corrispondendo allo stesso alcun valore reale in termini di risparmio energetico conseguito; la successiva monetizzazione nell'ambito del relativo mercato risulta attenere a soli profili inerenti al *quantum*, non certo all'*an* del danno erariale provocato.

La Sezione ha altresì affrontato il tema della perimetrazione della giurisdizione contabile nei confronti dei beneficiari di risorse pubbliche indebitamente utilizzate, evidenziando che, ove tale delimitazione fosse affidata allo strumento giuridico di volta in volta utilizzato dalla pubblica amministrazione erogante, si arriverebbe al paradosso che, ad identità di effetti economici, patrimoniali e finanziari derivanti dalle operazioni finalizzate ad erogazione di risorse pubbliche, si potrebbe negare o affermare la giurisdizione contabile in base alla sola scelta rimessa alla pubblica amministrazione dello strumento giuridico utilizzato. Ciò porterebbe ad aggirare la stessa *ratio* cui sono ispirate le norme attributive di benefici pubblici di garantire, attraverso un ampio controllo giurisdizionale ad impulso del Pubblico ministero contabile (PM), la corretta gestione delle risorse pubbliche, *ratio* peraltro sottesa al riconoscimento della giurisdizione della Corte dei conti nella materia *de qua* ad opera della Corte di cassazione.

Quanto alla configurabilità del rapporto di servizio, la Sezione ha dato continuità all'orientamento formulato dalla giurisprudenza delle Sezioni unite della Corte di cassazione (*ex plurimis*, ord. n. 4511/2006) per ravvisarne la sussistenza, laddove il privato percepisca risorse pubbliche finalizzate ad un programma reso esplicito dalle autorità pubbliche (nella fattispecie sostegno alla liquidità di imprese in temporanea difficoltà al fine della prosecuzione della loro attività e del raggiungimento dell'equilibrio economico), obiettivo che verrebbe frustrato ove difettassero *ex ante* le condizioni per le erogazioni e i fondi ottenuti fossero impiegati per fini diversi da quelli consentiti privando altri soggetti meritevoli della possibilità di accedervi; talché, ai fini del riconoscimento della giurisdizione della Corte dei conti per danno erariale, non deve aversi riguardo alla qualità del soggetto che gestisce il denaro pubblico - che può anche essere anche un privato o un ente pubblico non economico - bensì alla natura del danno e degli scopi perseguiti. Ne consegue che qualora l'amministratore di un ente, anche avente natura privata, cui siano erogati fondi pubblici - per sue scelte - incida negativamente sul modo d'essere del programma imposto dalla P.A., alla realizzazione del quale esso è chiamato a partecipare con l'atto di concessione del contributo, determinando uno sviamento delle finalità perseguite, egli provoca un danno per l'ente pubblico del quale deve rispondere davanti al giudice contabile (cfr., Corte conti, sent. n. 435/21; Cass. SS.UU., sent. n. 15490/2020).

Profili evolutivi della responsabilità amministrativa da danno erariale

Come anticipato in premessa, nell'ottobre scorso, si è tenuta la celebrazione dei 160 anni dall'istituzione della Corte dei conti.

Nell'occasione, la Presidente Cinthia Pinotti ha presentato un prezioso contributo in tema di prospettive attuali e future della funzione giurisdizionale della Corte dei conti in materia di contabilità pubblica.

Tra le più interessanti suggestioni proposte nella relazione agli atti dell'incontro di studio, v'è quella della ricerca della definizione del danno erariale connotato da una componente irrinunciabile: la lesione dell'interesse pubblico generale economicamente valutabile dalla collettività amministrata (riconducibile alla cd. clausola generale del danno erariale atipico), in tal modo valorizzando il principio costituzionale del buon andamento (art. 97, secondo comma, Cost.), secondo il quale l'azione amministrativa deve conformarsi ai criteri dell'efficienza, dell'efficacia ed economicità; tali criteri, costantemente richiamati dal

legislatore anche in occasione dell'attribuzione di nuove competenze alla Corte dei conti in tema di controlli sulla gestione delle risorse PNRR nonché sulla gestione delle società partecipate nelle norme dianzi citate, sono dalla Corte di cassazione ritenuti oramai "giuridizzati" (Cass. n. 14488/2003[1]) e, dunque, evocabili a parametro anche ai fini dell'imputazione del danno a titolo di responsabilità amministrativa.

Tale connotazione è coerente con la sistematica del cd. doppio binario, per la quale le giurisdizioni civile e penale e quella contabile, pur investendo lo stesso fatto materiale, devono ritenersi tra loro indipendenti nei profili istituzionali; ebbene, tale impostazione ha avuto ulteriore conferma con la sentenza n. 203 del 2022 della Corte costituzionale (punto 6 del diritto), secondo cui "l'azione di responsabilità per danno erariale promossa dal PM dinanzi alla Corte dei conti e quella di responsabilità civile promossa dalle singole amministrazioni interessate davanti al giudice ordinario restano reciprocamente indipendenti, anche quando investano i medesimi fatti materiali, poiché la prima è volta alla tutela dell'interesse pubblico generale, al buon andamento della pubblica amministrazione e al corretto impiego delle risorse, e la seconda, invece, al pieno ristoro del danno, con funzione riparatoria e integralmente compensativa, a tutela dell'interesse particolare della amministrazione attrice (Corte di cassazione, sezioni unite civili, ordinanze 23 novembre 2021, n. 36205 e 7 maggio 2020, n. 8634).".

In tale contesto, va altresì valorizzato il ruolo del PM contabile, in quanto siano rinvenibili ipotesi di danno rispetto alle quali la pubblica amministrazione non abbia alcun potere né legittimazione non essendone titolare; talché, proprio in relazione a tali ipotesi dannose riguardanti la lesione dell'interesse generale e oggettivo sotteso al conseguimento del buon andamento e all'imparzialità amministrativa potrà ritenersi la piena legittimazione dell'azione per responsabilità erariale a loro tutela da parte di un organo neutrale qual è il pubblico ministero contabile.

Dati numerici e statistici

L'attività della Sezione giurisdizionale si è dispiegata nel corso del 2022 in tutti i settori di

[1] "[…] essendo ormai assunti tra i requisiti normativi che regolano l'attività amministrativa anche i criteri "economicità" e di "efficacia", deve ritenersi che rientri tra i poteri della Corte dei conti, nell'ambito del giudizio di responsabilità, anche quello di verificare la ragionevolezza dei mezzi impiegati in relazione agli obbiettivi perseguiti, dal momento che anche tale verifica è fondata su valutazioni di legittimità e non di mera opportunità ("retro", par. 3.1)" (Cass. Sez. Un. n. 14488/2003, punto 4.1.2. dei *Motivi della decisione*).

competenza, dai giudizi di responsabilità, all'esame dei ricorsi pensionistici, all'esame dei conti resi dagli agenti contabili.

- *I giudizi di responsabilità amministrativa*

Nel decorso anno, infatti, la Sezione giurisdizionale per la Regione Piemonte ha definito, attraverso la pubblicazione delle relative sentenze definitive, 125 giudizi di responsabilità oltre a 4 giudizi di responsabilità definiti con ordinanza, 145 giudizi di conto e 180 giudizi di resa del conto confermando rispetto all'anno precedente, in termini quantitativi, le percentuali degli indici di ricambio (numero di procedimenti definiti ogni 100 procedimenti depositati nell'anno di riferimento) e di smaltimento (numero di procedimenti definiti ogni 100 procedimenti in carico all'ufficio, risultanti dalla somma tra pendenti e depositati) che si assestano rispettivamente al 95% e 48%, riducendo la giacenza dei giudizi pendenti a fine esercizio.

Si registra la progressiva riduzione della durata media del processo, calcolata dalla data di notifica dell'atto di citazione alla data di deposito della sentenza, che passa, rispetto all'anno precedente, da 8,5 mesi a 7,6 mesi. Dalla definizione dei processi risulta infatti che solo l'8% dei giudizi supera l'anno. Continua ad essere rilevante, anche se diminuito rispetto all'anno precedente il numero dei giudizi per resa di conto soprattutto se paragonati al dato nazionale; infatti, a fronte di 374 istanze di fissazione per resa di conto iscritte a ruolo a livello nazionale circa il 48% sono da attribuire alla Sezione Piemonte.

Tutti i predetti giudizi sono stati conclusi con il deposito delle motivazioni delle sentenze e/o dei provvedimenti decisori sempre entro i termini ordinatori di legge e nel rispetto dei termini previsti dalla legge n. 89 del 2001.

Nei giudizi definiti risultano evocati 187 convenuti, per un valore complessivo delle condanne liquidate con rito ordinario, ammontante ad euro 150.314.343,32[2], oltre a euro 447.800,61 liquidati con sentenza in rito abbreviato.

In particolare, i soggetti ritenuti responsabili, da questa Corte, per responsabilità erariale sono stati 113, mentre i soggetti assolti sono stati n. 49, con una percentuale del 60% di

[2] La rilevante differenza rispetto al dato dello scorso anno è da imputare all'esito del giudizio 22860, sentenza n. 121/2022, depositata in data 3 maggio 2022, importo euro 135.663.879,85, con condanna di 23 convenuti; il giudizio aveva per oggetto il danno conseguente a truffa aggravata per conseguimento di erogazioni pubbliche nel settore dell'efficienza energetica a seguito della definizione di un procedimento in sede penale.

condannati e del 26% di assolti, mentre nei confronti di 25 soggetti evocati in giudizio, ossia il restante 14%, sono state adottate sentenze di differenti tipologie (inammissibilità, cessazione della materia del contendere, prescrizione ed altro).

- *I giudizi pensionistici*

Va anche dato conto dell'attività giurisdizionale della Sezione in materia di pensioni, attraverso la quale viene assicurata dal giudice contabile un ulteriore presidio dei diritti della collettività.

Anche nel 2022, presso la Sezione giurisdizionale, è stata esercitata la giurisdizione pensionistica pressoché "in tempo reale"; ciò significa che l'udienza di discussione dei nuovi ricorsi è stata fissata dai magistrati designati, secondo la vigente disciplina, di norma alla prima udienza utile in calendario, cioè entro cinque (o al massimo sei) mesi dal deposito in Sezione dei ricorsi stessi, tenendo conto, a tal fine, del termine di 120 giorni che deve intercorrere tra il deposito del ricorso e la celebrazione dell'udienza (v., art. 155 c.g.c.).

In termini numerici in materia di ricorsi pensionistici, nell'esercizio 2022, sono stati definiti con sentenza 128 giudizi con una riduzione della giacenza finale.

Si registra la progressiva diminuzione dei ricorsi depositati con una riduzione del 50% rispetto allo scorso anno.

Le vertenze pervenute alla fase dibattimentale sono state tutte definite con deposito delle motivazioni dei provvedimenti decisori entro i termini ordinatori di legge e, comunque, in anticipo rispetto ai termini previsti dalla legge n. 89 del 2001.

- *I conti giudiziali*

Nel 2022 sono stati depositati dagli agenti contabili che maneggiano denaro pubblico 11.873 conti giudiziali, pari all' 11% del totale nazionale, in linea con il precedente esercizio che ha visto il deposito di 11.555 conti giudiziali, per la prescritta verifica di regolarità, correttezza e legittimità della gestione rappresentata in detti documenti.

Tali conti si sono aggiunti ai 47.298 conti giudiziali costituenti la giacenza accumulata negli anni precedenti. Un numero considerevole di depositi dovuto al vasto territorio di competenza della Sezione giurisdizionale costituito da 1.181 enti locali (cui si aggiungono le otto province) ai quali vanno sommati gli enti erariali, sanitari e strumentali della Regione Piemonte.

Nell'esercizio 2022, la Sezione ha definito 8.909 conti giudiziali, pari al 15% del totale

nazionale, circa 3.000 in più rispetto all'anno precedente, di cui: 1.302 conti definiti con decreto di discarico (110 conti erariali e 1.192 conti degli enti locali); 7.462 conti definiti con decreto di estinzione (153 conti erariali e 7.309 conti degli enti locali).
In esito all'esame dei Giudici relatori, sono stati deferiti all'esame collegiale della Sezione, 146 giudizi di conto.

Autorità tutte, Signore e Signori, gentili Ospiti, nello svolgere la mia prima relazione di inaugurazione dell'anno giudiziario della Sezione giurisdizionale del Piemonte, ho avvertito la responsabilità e il privilegio di rappresentare la Corte dei conti in un contesto tanto solenne e denso di significati. Con questo stesso stato d'animo esprimo a tutti Voi i miei più fervidi sentimenti di sincera gratitudine per la Vostra partecipazione.

DATI STATISTICI

TAB. 1 - GIUDIZI DI RESPONSABILITÀ AMMINISTRATIVA-CONTABILE

TAB. 2 – CONTI GIUDIZIALI

TAB. 3 - GIUDIZI IN MATERIA PENSIONISTICA

TAB. 4 - INDICI DI SMALTIMENTO E DI RICAMBIO

TAB. 1 –

GIUDIZI DI RESPONSABILITÀ AMMINISTRATIVA-CONTABILE

Tab. 1

SEZIONE GIURISDIZIONALE PIEMONTE Attività svolta in materia di responsabilità amministrativa e di conto			
Pendenti 01/01/2022	**Pervenuti (*)**	**Definiti (**)**	**Rimanenza**
150	439	455	134

(*) 115 responsabilità, 146 giudizi di conto, 178 rese di conto

(**) 129 responsabilità, 145 giudizi di conto, 180 rese di conto, 1 istanza di parte

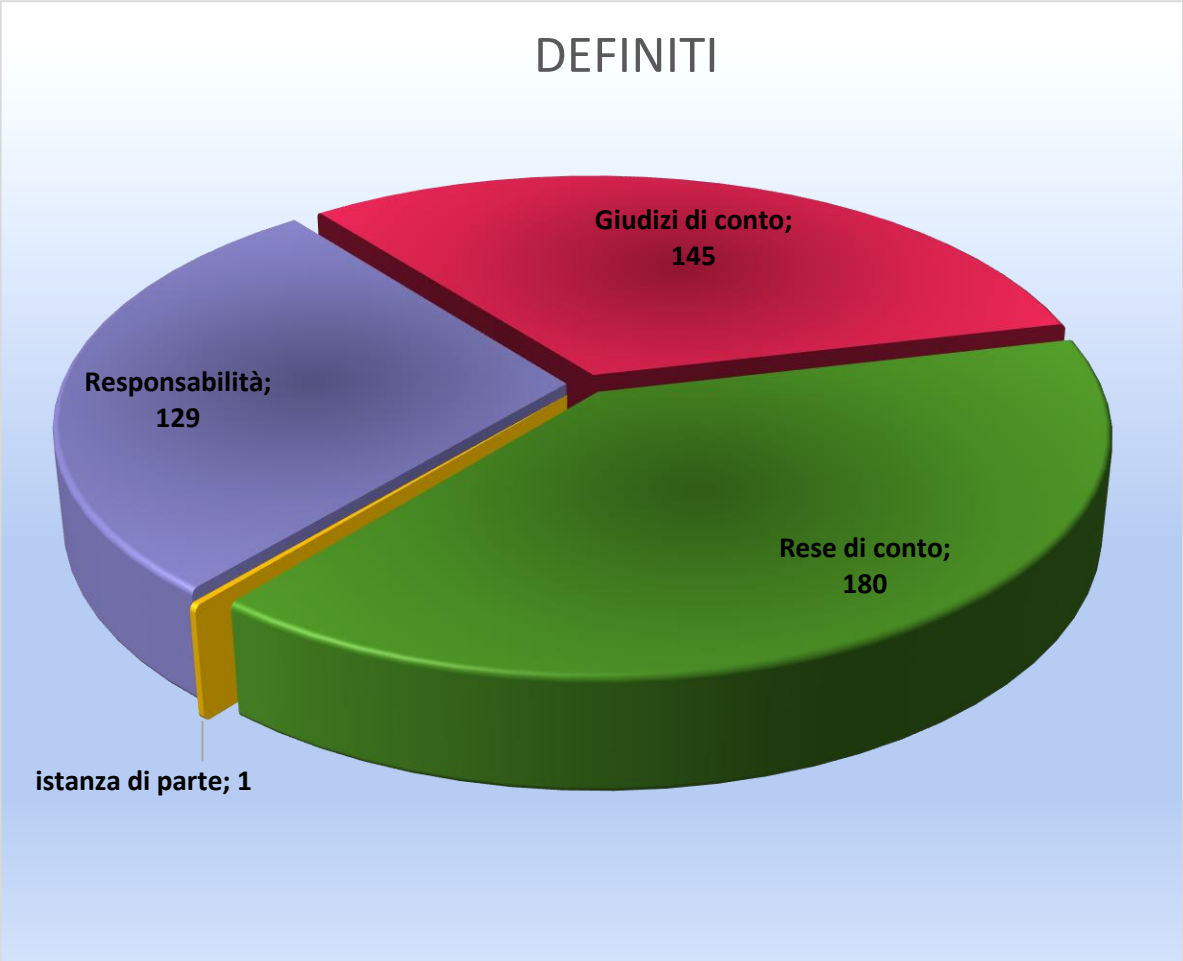

Tab. 1A

SEZIONE GIURISDIZIONALE PIEMONTE Attività svolta in materia di responsabilità amministrativa e di conto Trend degli ultimi 5 anni				
Esercizio	**Pendenti**	**Pervenuti**	**Definiti**	**Rimanenza**
2018	52	231	220	63
2019	63	458	418	103
2020	103	688	611	180
2021	180	682	712	150
2022	150	439	455	134

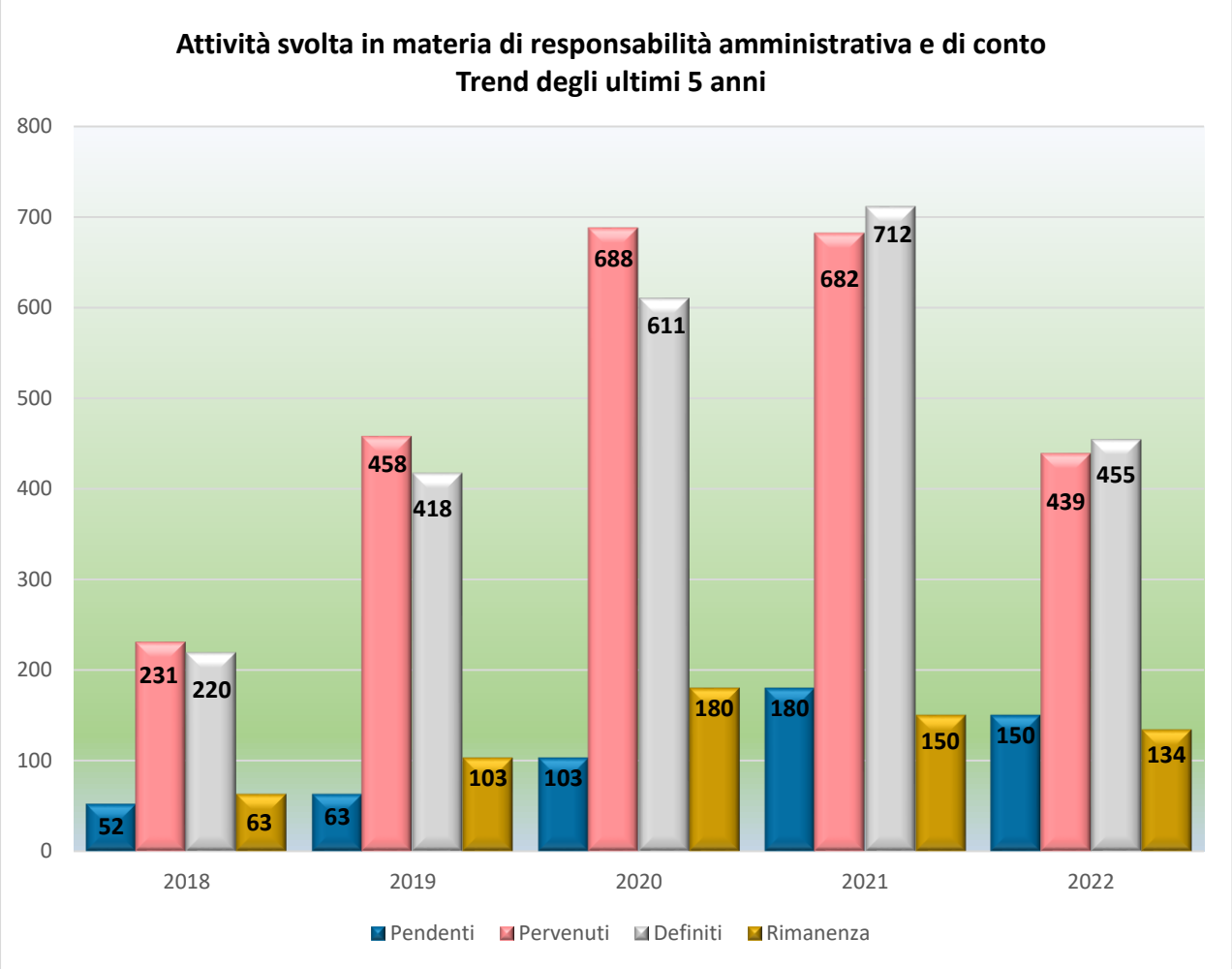

Tab. 1B

SEZIONE GIURISDIZIONALE PIEMONTE Attività svolta in materia di giudizi di responsabilità compresi riti abbreviati e responsabilità sanzionatoria			
Giacenza 01/01/2022	**Depositati**	**Definiti**	**Pendenti**
141	115	129	127

Giacenza: si considerano i giudizi pendenti e non definiti al 01/01/2022

Depositati: si considerano i giudizi introdotti dal 01/01/2022 al 31/12/2022

Definiti: si considerano i giudizi per i quali è intervenuta sentenza o provvedimento definitivo

Pendenti: si considerano i giudizi ancora non definiti al 31/12/2022

Tab. 1C

SEZIONE GIURISDIZIONALE PIEMONTE Giudizi responsabilità - importo sentenze di condanna	
Importo liquidato con sentenza in rito ordinario	euro 150.314.343,32
Importo liquidato con sentenza in rito abbreviato	euro 447.800,61
Importo complessivo liquidato con sentenze di condanna = euro 150.762.143,93	

Tali importi non sono comprensivi della rivalutazione monetaria laddove statuita in sentenza

Tab. 1D

SEZIONE GIURISDIZIONALE PIEMONTE Giudizi di responsabilità - Durata media del processo
7,6 mesi
La durata media del processo è calcolata dalla data di notifica dell'atto di citazione alla data di deposito della sentenza

Tab. 1E

SEZIONE GIURISDIZIONALE PIEMONTE Giudizi di responsabilità - Durata media del Processo		
Definizione del giudizio entro 6 mesi	41	32%
Definizione del giudizio entro 1 anno	78	60%
Definizione del giudizio oltre 1 anno	10	8%
Totale	129	100%

Tab. 1F

SEZIONE GIURISDIZIONALE PIEMONTE Rito abbreviato - art. 130, d.lgs. 174/2016 (con riferimento a ciascun convenuto)			
Richieste presentate nell'anno	**accolte**	**respinte**	**da definire**
33	29	0	7

Tab. 1G

SEZIONE GIURISDIZIONALE PIEMONTE Giudizi per la resa del conto			
Giacenza 01/01/2022	**Depositati**	**Decreti** art. 141 c.4, d.lgs. 174/2016	**Pendenti**
3	178	180	1

Giacenza: si considerano i giudizi pendenti e non definiti al 01/01/2022

Depositati: si considerano i giudizi introdotti dal 01/01/2022 al 31/12/2022

Decreti: si considerano i giudizi per i quali è intervenuto provvedimento definitivo

Pendenti: si considerano i giudizi ancora non definiti al 31/12/2022

Tab. 1H

SEZIONE GIURISDIZIONALE PIEMONTE Giudizi di conto - Pronunce all'esito del deferimento al collegio			
Giacenza 01/01/2022	**Depositati**	**Definiti**	**Pendenti**
6	146	145	7

Giacenza: si considerano i giudizi pendenti e non definiti al 01/01/2022

Depositati: si considerano i giudizi introdotti dal 01/01/2021 al 31/12/2022

Definiti: si considerano i giudizi per i quali è intervenuta sentenza o provvedimento definitivo

Pendenti: si considerano i giudizi ancora non definiti al 31/12/2022

Giudizi di conto - Pronunce all'esito del deferimento al collegio
160
140
120
100
80
60
40
20
0
6
146
145
7
Giacenza al 01/01/2022
Depositati
Definiti
Pendenti

TAB. 2 –

CONTI GIUDIZIALI

Tab. 2

SEZIONE GIURISDIZIONALE PIEMONTE Attività svolta in materia di conti giudiziali			
Pendenti (**) 01/01/2022	**Pervenuti**	**Definiti (*)**	**Rimanenza**
47.298	11.873	8.909	50.262

(*) 1.302 conti discaricati con decreto, 145 conti definiti in giudizio, 7.462 estinti con decreto

(**) Lo scostamento del dato rispetto all'esercizio precedente è conseguenza di una bonifica dei dati di sistema

Tab. 2A

SEZIONE GIURISDIZIONALE PIEMONTE Conti giudiziali Pronunce di discarico	
Anno	**n° conti giudiziali discaricati**
2022	1.302
2021	1.090
2020	1.174
2019	1.055
2018	1.357

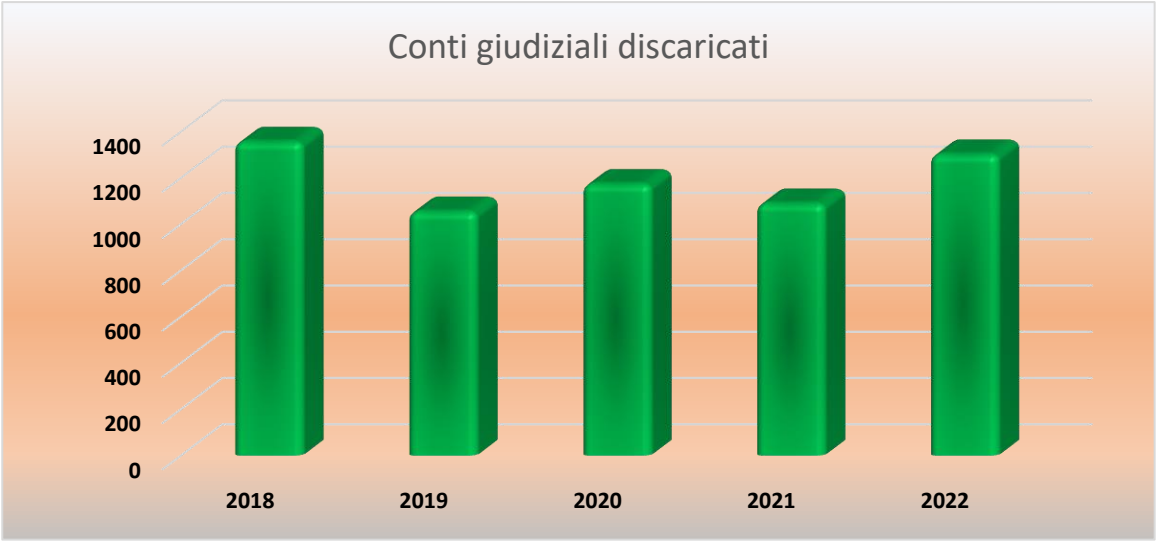

Tab. 2B

SEZIONE GIURISDIZIONALE PIEMONTE Conti giudiziali Pronunce di estinzione	
Anno	**n° conti giudiziali estinti**
2022	7.462
2021	4.508
2020	5.111
2019	7.432
2018	10.382

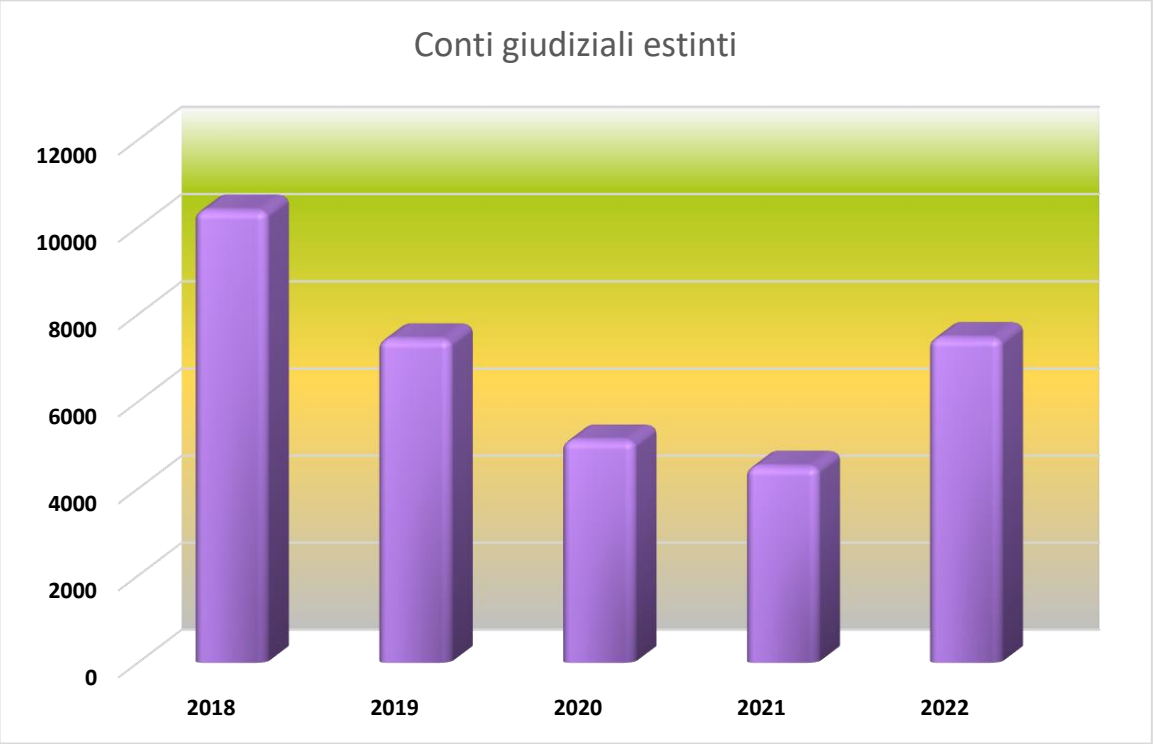

TAB. 3 –

GIUDIZI IN MATERIA PENSIONISTICA

Tab. 3

SEZIONE GIURISDIZIONALE PIEMONTE Attività svolta in materia di giudizi pensionistici			
Giacenza 01/01/2022	**Depositati**	**Definiti**	**Pendenti**
131	43	130(*)	44

(*) n. 128 definiti con sentenza e n. 2 definiti con ordinanza (giudizi cautelari)

Giacenza: si considerano i giudizi pendenti e non definiti al 01/01/2022

Depositati: si considerano i giudizi introdotti dal 01/01/2022 al 31/12/2022

Definiti: si considerano i giudizi per i quali è intervenuta sentenza o provvedimento definitivo

Pendenti: si considerano i giudizi ancora non definiti al 31/12/2022

Tab. 3A

SEZIONE GIURISDIZIONALE PIEMONTE Attività svolta in materia di giudizi pensionistici Trend ultimi 5 anni				
Anno	**Giacenza**	**Depositati**	**Definiti**	**Pendenti**
2018	108	81	110	79
2019	79	207	155	131
2020	131	261	142	250
2021	250	86	194	142
2022	131*	43	130	44

(*) lo scostamento del dato rispetto all'esercizio precedente è conseguenza di una bonifica dei dati di sistema

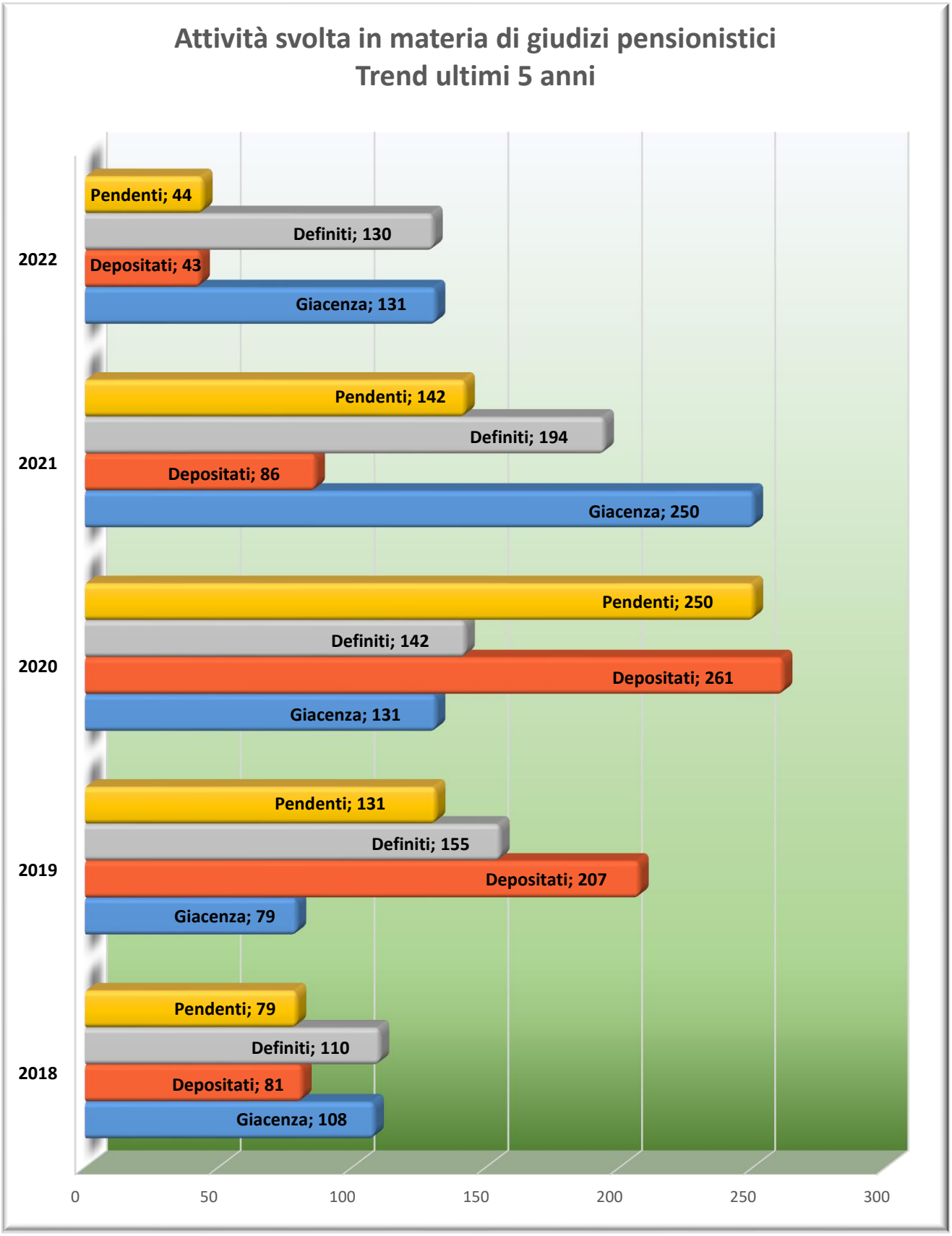
Attività svolta in materia di giudizi pensionistici
Trend ultimi 5 anni
2022
Pendenti; 44
Definiti; 130
Depositati; 43
Giacenza; 131
2021
Pendenti; 142
Definiti; 194
Depositati; 86
Giacenza; 250
2020
Pendenti; 250
Definiti; 142
Depositati; 261
Giacenza; 131
2019
Pendenti; 131
Definiti; 155
Depositati; 207
Giacenza; 79
2018
Pendenti; 79
Definiti; 110
Depositati; 81
Giacenza; 108
0
50
100
150
200
250
300

Tab. 3B

SEZIONE GIURISDIZIONALE PIEMONTE Giudizi pensionistici - Durata media del processo
17 mesi
La durata media del processo è calcolata dalla data del deposito del ricorso alla data di deposito della sentenza

Tab. 3C

SEZIONE GIURISDIZIONALE PIEMONTE Giudizi pensionistici - Durata media del Processo		
Definizione del giudizio entro 6 mesi	19	15%
Definizione del giudizio entro 1 anno	27	21%
Definizione del giudizio oltre 1 anno	84	64%
Totale	130	100%

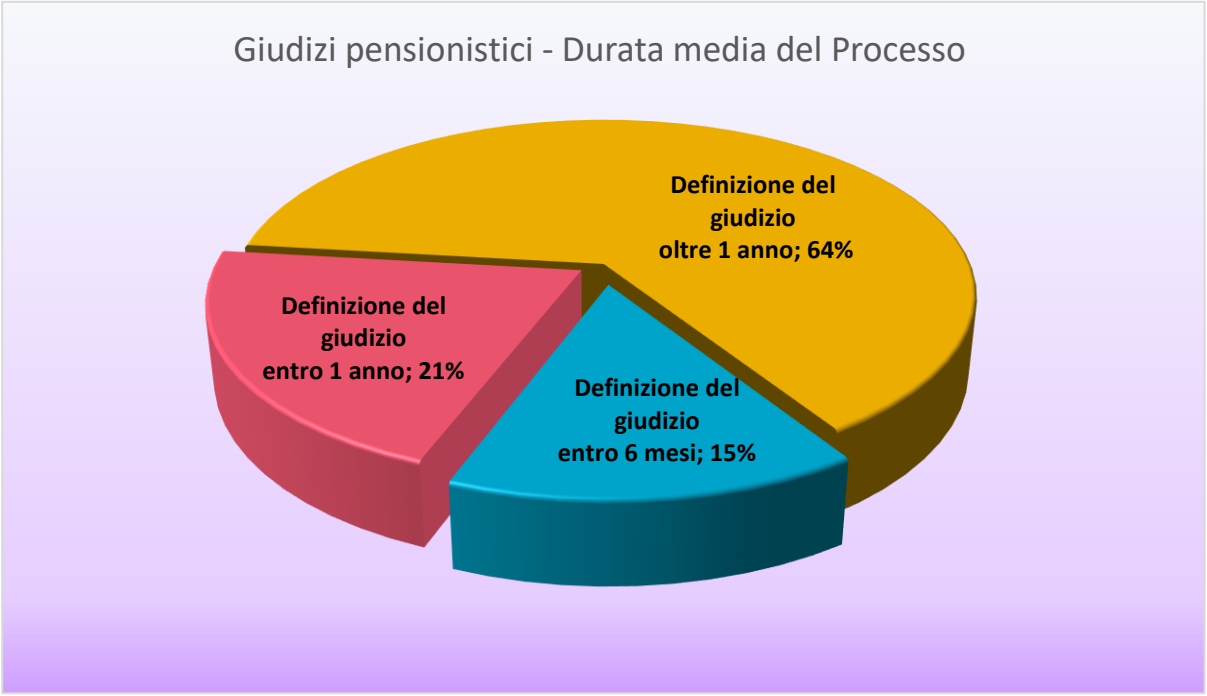

TAB. 4 –

INDICI DI SMALTIMENTO E DI RICAMBIO

Tab. 4

SEZIONE GIURISDIZIONALE PIEMONTE *Indice di ricambio e indice di smaltimento*						
Materia	Pendenti iniziali al 01/01/2022	Depositati anno 2022	Definiti anno 2022	Pendenti finali 31/12/2022	Indice di Ricambio (*) (%)	Indice di Smaltimento (**) (%)
Responsabilità	141	115	129	127	112%	50%
Pensioni	131	43	130	44	302%	75%
Giudizi di conto	6	146	145	7	99%	95%
Giudizi per la resa di conto	3	178	180	1	101%	99%
Conti giudiziali	47.298	11.873	8.909	50.262	75%	15%

(*) L'indice di RICAMBIO è il rapporto tra il numero dei procedimenti definiti nel periodo esaminato e il numero dei depositati nello stesso periodo moltiplicato per 100: indica il numero di procedimenti definiti ogni 100 procedimenti depositati. Con un valore superiore a 100 i procedimenti definiti sono in numero superiore ai depositati per tanto si registra una riduzione della pendenza, viceversa con un valore inferiore a 100 i procedimenti definiti sono inferiori ai depositi e si è in presenza di un aumento della pendenza finale.

(**) L'indice di SMALTIMENTO è il rapporto tra il numero dei procedimenti definiti nel periodo esaminato e la somma dei pendenti all'inizio del periodo e dei depositati nel periodo moltiplicato per 100: indica il numero di procedimenti definiti ogni 100 procedimenti in carico all'ufficio. Il valore massimo, pari a 100%, indica che si è smaltito tutto il carico e la pendenza finale è pari a zero.

CORTE DEI CONTI
SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE PIEMONTE

INAUGURAZIONE
DELL'ANNO GIUDIZIARIO
2023

RELAZIONE SCRITTA

INDICE

Profili generali 28

La giurisprudenza della Sezione 28

I giudizi di responsabilità amministrativa: questioni processuali, rito ordinario 28

Segue, questioni sostanziali, rito ordinario 30

I conti giudiziali 36

I giudizi pensionistici: questioni processuali e sostanziali *38*

La Corte Costituzionale e giudizio di responsabilità 42

La Corte di Cassazione: le attribuzioni giurisdizionali della Corte dei conti 43

L'attività delle Sezioni riunite in sede giurisdizionale in ordinaria composizione 55

L'attività delle Sezioni riunite in sede giurisdizionale in speciale composizione 56

Profili generali

La giurisprudenza della Sezione

I giudizi di responsabilità amministrativa: questioni processuali, rito ordinario

La Sezione, con riferimento ai profili processuali, in tema di giudizi di responsabilità amministrativa si è pronunciata su diverse questioni, quali la giurisdizione, la nullità dell'atto di citazione, il disconoscimento di documenti probatori versati in atti, di consulenza tecnica e di cessazione della materia del contendere.

Giurisdizione
Con riferimento alla giurisdizione della Corte dei conti, la Sezione non l'ha ritenuta sussistente per il danno arrecato dagli amministratori al patrimonio della Fondazione del libro, trattandosi di persona giuridica di diritto privato con propria autonomia patrimoniale e gestionale da ritenere distinta, sia sul piano formale, che su quello sostanziale, dagli enti fondatori; talché, nel caso esaminato, detta giurisdizione è stata ritenuta non sussistente, in quanto l'erogazione di contributi pubblici è avvenuta al di fuori di uno schema programmatorio in grado di attrarla nell'alveo della giurisdizione contabile sui soggetti privati percettori di finanziamenti pubblici (sent. n. 31/2022).

Sempre in tema di giurisdizione contabile, la Sezione l'ha, invece, ritenuta sussistente in relazione al danno arrecato nei confronti del Ministero dell'Economia e delle Finanze (MEF), in quanto azionista unico della società in house Gestore dei Servizi Energetici S.p.a. (GSE), a sua volta azionista unica della società Gestore dei Mercati Energetici S.p.a. (GME) da parte delle società che abbiano presentato progetti di risparmio energetico facendo correlativamente istanza per l'emissione dei CB, inserendosi pienamente nel programma pubblico di risparmio energetico nazionale ed europeo. Dette società, infatti, hanno acquisito un titolo strumentale alla realizzazione di detto programma, in quanto il medesimo titolo ingloba da subito, a prescindere dal momento della sua monetizzazione, un valore corrispondente al risparmio energetico documentato (sentt. nn. 121; 97/2022).

La giurisdizione della Corte dei conti sussiste nei confronti di Poste italiane S.p.a., ogni volta in cui sia rinvenibile un pregiudizio relativo a risorse pubbliche o risorse vincolate a fini di interesse pubblico nell'esercizio di attività di rilievo pubblicistico, quali il servizio postale universale, ovvero la raccolta e gestione del risparmio postale (sent. n. 129/2022).

La mancata prospettazione del danno, come direttamente cagionato all'azionista pubblico, esclude l'individuazione del soggetto danneggiato nel MEF, azionista pubblico titolare della partecipazione di controllo (sent. n. 129/2022).

In tema di nullità

In tema di nullità, la Sezione ha ritenuto inficiata da tale vizio la citazione nella quale siano dedotti, per la prima volta, fatti nuovi a fondamento della domanda, non indicati nell'invito a dedurre. Nel caso di specie, la *causa petendi* introdotta nell'atto di citazione non trovava alcun riscontro nell'invito a dedurre, atteso che solo nell'atto introduttivo erano stati indicati i fatti costitutivi della pretesa (sent. n. 121/2022).

L'istruzione probatoria

Sempre in tema di profili processuali, concernenti l'istruzione probatoria, ed in particolare l'attività conseguente all'intervenuto disconoscimento di scritture private prodotte in giudizio, la Sezione ha ritenuto, nell'ipotesi in cui il p.m. rinunci formalmente ad avvalersi delle scritture private versate in atti, le cui sottoscrizioni siano state disconosciute dalla parte, non doversi farsi luogo al giudizio di verificazione giudiziale venendo meno il presupposto dell'utilizzabilità processuale della documentazione prodotta ex art. 216, c. 1, c.p.c. (sent. n. 227/2022).

Con l'ordinanza n. 10/2022, la Sezione ha disposto l'esibizione di una cosa o di un documento in possesso di un terzo, tramite commissione rogatoria alla competente Autorità Svizzera ai sensi dell'art. 204 c.p.c., degli artt. 8-16 della Convenzione concernente la procedura civile, firmata a L'Aja il 1° marzo 1954 e ratificata con l. 3 gennaio 1957 n. 4, degli artt. 1-14 della Convenzione sull'assunzione delle prove all'estero in materia civile e commerciale, firmata a L'Aja il 18 marzo 1970 e ratificata con l. 24 ottobre 1980 n. 745, nonché delle "Linee direttive" sull'assistenza giudiziaria internazionale in materia civile adottate dalla Confederazione Svizzera (nella fattispecie la Sezione ha disposto l'acquisizione di originali di documenti presso una banca con sede in Svizzera).

In tema di consulenza tecnica, la Sezione ha ritenuto che non sussista alcuna violazione del disposto dell'art. 73 disp. att. c.p.p., richiamato dall'art. 63 c.g.c. che prescrive che il consulente tecnico del p.m. sia scelto, di regola, fra gli iscritti agli albi dei periti, atteso che le norme del c.g.c. e delle disp. att. c.p.p. non pongono un vincolo stringente all'utilizzo dell'albo dei periti per la scelta del consulente, essendo questo previsto "di regola"; donde la piena legittimità dell'affidamento da parte del p.m. contabile dell'incarico peritale all'ufficio medico legale presso il Ministero della salute, organismo tecnico della P.A. (sent. n. 221/2022).

Cessazione della materia del contendere

Di interesse è anche la pronuncia secondo la quale anche nei giudizi con pluralità di parti, allorquando sia intervenuta in corso di giudizio l'integrale restituzione da parte di uno solo dei convenuti dell'importo contestato a titolo di danno erariale, può farsi luogo alla pronuncia di cessazione della materia del contendere nei confronti di tutti i convenuti in giudizio, a condizione che sussista il parere favorevole del p.m. e delle altre parti convenute, (sent. n. 238/2022).

Segue, questioni sostanziali, rito ordinario

Fattispecie di danno erariale

A tale riguardo, si segnalano due questioni:

a) la prima, per la quale la Sezione ha escluso la configurabilità di danno erariale del pregiudizio subito dalla Fondazione del libro a causa di condotte illecite dei propri amministratori, trattandosi di danno riferibile al patrimonio del detto soggetto privato e non anche agli enti pubblici partecipanti (sentt. n. 121; 97/2022);
b) la seconda, quella del tutto innovativa relativa al danno erariale da illecito utilizzo o da indebita percezione di fondi nazionali ed europei subìto dal Ministero dell'economia e delle finanze, derivante dall'emissione di certificati energetici privi dei presupposti legittimanti la loro emissione, per la quale la Sezione invece ha affermato la propria giurisdizione (sent. n. 31/2022).

Danno da illecito utilizzo o da indebita percezione di fondi nazionali ed europei: qualificazione e quantificazione del danno

Quest'ultima fattispecie, quella riguardante l'emissione dei Certificati energetici TEE (cd certificati bianchi) ha dato luogo ad un precedente giurisprudenziale di particolare interesse nel senso della configurabilità del danno erariale derivante dall'intervenuta emissione di un certificato di efficientamento energetico, incorporante un valore al quale non è corrisposto un effettivo risparmio conseguito, con conseguente lesione dell'obiettivo primario perseguito dal legislatore attraverso l'introduzione dei TEE (certificati energetici) (Sentt. nn. 121; 97/2022).

In dette sentenze, la Sezione ha, altresì, rimarcato che, ove un titolo di risparmio energetico risulti costituito in assenza dei necessari presupposti, viene a determinarsi immediatamente un danno pubblico, non corrispondendo allo stesso alcun valore reale in termini di risparmio energetico conseguito; la successiva monetizzazione nell'ambito del relativo mercato risulta attenere a soli profili inerenti il *quantum*, non certo l'*an* del danno erariale provocato (sentt. nn. 121; 97/2022).

Elemento soggettivo

La colpa grave del sanitario richiede che il comportamento non solo sia stato riprovevole, in quanto non rispondente alle regole della scienza e dell'esperienza, ma che si siano verificati errori non scusabili per la loro grossolanità o l'assenza delle cognizioni fondamentali attinenti alla professione, ovvero altra imprudenza che dimostri superficialità e disinteresse per i beni primari affidati alle cure di prestatori d'opera (sent. n. 239/2022).

Danno all'immagine

La Sezione si è espressa anche in tema di danno all'immagine.

Con riferimento ad un giudizio riguardante il comportamento di un consigliere regionale,

la Sezione ha ritenuto che, una volta acclarata la responsabilità penale del consigliere per peculato ex art. 314 c.p. in ordine all'effettuazione di spese non riconducibili alle previsioni di legge, ai fini della configurabilità del danno all'immagine deve prescindersi dalla *quaestio iuris* sull'applicabilità *ratione temporis* del nuovo quadro legale sulla risarcibilità del danno di cui al codice di giustizia contabile, in quanto la condanna per reato proprio contro la P.A. con sentenza passata in giudicato, soddisfa tutte le condizioni di proponibilità dell'azione di risarcimento di tale voce di danno (sent. n. 28/2022).

Nel caso esaminato, si è ritenuto di non dover fare applicazione del criterio del parallelismo tra risorse distratte e liquidazione del danno all'immagine, basato su un sillogismo non dimostrato, poiché porterebbe a risultati iniqui e ingiustificati laddove la cifra in questione fosse modesta o simbolica, in presenza di un danno alla reputazione della regione, elevatissimo nel caso di un consigliere regionale, e considerato che ogni fattispecie in materia deve essere vagliata in modo autonomo, in funzione della sua unicità e delle risultanze fattuali (sent. n. 28/2022; 216/2021).

Sempre in tema di danno all'immagine, la Sezione ha ritenuto che, al fine di configurare tale fattispecie di danno, non sia indispensabile, secondo la giurisprudenza, la presenza del c.d. *clamor fori*, ovvero la divulgazione della notizia del fatto a mezzo della stampa o di un pubblico dibattimento, potendo il *clamor* essere rappresentato anche dalla divulgazione all'interno dell'amministrazione e dal coinvolgimento di soggetti a essa estranei, senza alcuna diffusione nei *mass media* (sent. n. 217/2022; conforme a Corte dei conti, Sez. II App., sentt. nn. 183/2020, 178/2020, 271/2017, 662/2011).

Autonomia tra giudizio di illegittimità dell'atto e accertamento della illiceità della condotta

Ai fini dell'accertamento della responsabilità amministrativa e della configurabilità di un danno erariale non è sufficiente il riconoscimento dell'illegittimità del provvedimento amministrativo adottato, ancorché riconosciuta in sede giudiziale, atteso che l'illegittimità dell'atto è solo una delle condizioni per potersi affermare la sussistenza dell'obbligo risarcitorio che discende dalla riferibilità dell'atto al suo autore a titolo di colpa grave (sent. n. 179/2022).

Responsabilità medica

Con diverse sentenze, la Sezione ha affrontato questioni attinenti alla responsabilità amministrativa per colpa medica

La colpa grave

Secondo la Sezione, la macroscopica violazione delle norme, unitamente all'assoluta inosservanza delle più elementari regole di buon senso e prudenza, costituiscono indici sintomatici della configurabilità della colpa grave in materia di colpa medica. Detti indici implicano un giudizio di disvalore, da accertarsi in relazione alle concrete e specifiche

fattispecie dannose, giudizio scaturente dal raffronto tra la condotta esigibile e quella, in concreto, osservata dal soggetto agente, così da non potersi muovere un giudizio di rimproverabilità in termini di gravità, allorché non sia revocabile in dubbio l'esplicazione della – particolare - diligenza richiesta nell'esecuzione delle obbligazioni inerenti all'esercizio di un'attività professionale ex art. 1176 c.c. (sentt. nn. 221, 220, 128, 9/2022).

Non può affermarsi l'esistenza di alcuna condotta antidoverosa, allorché la condotta professionale tenuta non risulti connotata da alcuna imperizia, imprudenza o negligenza, risultando, anzi, la stessa condotta in contestazione conforme allo specifico grado di diligenza richiesto dalla professione esercitata (sentt. nn. 61, 62 e altre/2022)

Carenza probatoria: nomina del consulente tecnico d'ufficio
Alla carenza di elementi di prova, idonei e sufficienti ad individuare i soggetti responsabili dell'evento dannoso, non può supplirsi attraverso la nomina di un Consulente tecnico d'ufficio. Ciò in quanto, se anche tale organo può essere gravato dell'onere di valutazione delle prove, la consulenza tecnica d'ufficio non costituisce *ex se* un mezzo di prova in senso proprio, essendo la stessa, non solo, finalizzata a fornire ausilio al giudice nella valutazione di elementi acquisiti e, quindi, sottratta alla disponibilità delle parti, ma soprattutto rimessa, quanto all'amissione, o alla mancata ammissione, all'esclusivo prudente apprezzamento del giudice di merito (sentt. nn. 239, 98/2022)

Finanziamenti pubblici

Giurisdizione contabile
Sussiste la giurisdizione contabile, in relazione al danno arrecato al Ministero dell'Economia e delle Finanze (MEF), in quanto azionista unico della società *in house* Gestore dei Servizi Energetici S.p.a. (GSE), a sua volta azionista unica della società Gestore dei Mercati Energetici S.p.a. (GME), da parte delle società che abbiano presentato progetti di risparmio energetico, facendo correlativamente istanza per l'emissione dei CB, inserendosi pienamente nel programma pubblico di risparmio energetico nazionale ed europeo. Dette società, infatti, hanno acquisito un titolo strumentale alla realizzazione di detto programma, in quanto il medesimo titolo ingloba da subito, a prescindere dal momento della sua monetizzazione, un valore corrispondente al risparmio energetico documentato (sentt. nn. 121, 97/2021).

Legittimazione attiva
L'azione del PM contabile risponde ad un interesse generale non riconducibile a quello specifico, di cui le singole amministrazioni danneggiate sono portatrici e può coesistere con quella avviata dall'amministrazione per il recupero del credito, con il solo limite, operante in fase di esecuzione, del divieto di duplicazioni risarcitorie e di conseguente ingiustificato arricchimento (sent. n. 71/2022).

Legittimazione passiva
Qualora il privato percettore di finanziamenti pubblici sia dichiarato fallito, il curatore fallimentare deve essere ritenuto passivamente legittimato nel giudizio di responsabilità amministrativa. L'apertura della procedura concorsuale non modifica la distribuzione della cognizione fra i diversi plessi giudiziari, né può incidere sulla sussistenza della giurisdizione contabile. L'ammissione al passivo fallimentare del credito verso il percettore non preclude l'accertamento della responsabilità erariale di quest'ultimo (sent. n. 71/2022).

La responsabilità per il danno erariale è riconoscibile in capo unicamente al soggetto che ha incamerato, direttamente ed integralmente, il contributo pubblico ed a cui spettava l'onere di comunicare l'emissione delle note di credito al Ministero, al fine di una rettifica della rendicontazione, per evitare il conseguente trattenimento di una parte di contributo non proporzionale ai costi effettivi sostenuti. Tale condotta deve ritenersi qualificata dall'elemento soggettivo, quanto meno, della colpa grave, rientrando nell'ambito dell'obbligo - facente capo al soggetto percettore di un finanziamento pubblico - di corretta e veritiera rendicontazione - la comunicazione alla P.A. di tutti gli elementi, informazioni, dati idonei ad incidere in varia misura sulla quantificazione del finanziamento (sentt. nn. 189, 188, 57/2022).

Prescrizione
Il *dies a quo* della prescrizione, in ipotesi di non corretta rendicontazione delle spese ammesse a finanziamento, deve ancorarsi al deposito del rendiconto da parte del beneficiario del finanziamento (sent. n. 12/2022).

In tema di decorrenza della prescrizione, in presenza di finanziamenti erogati dalla Regione, il danno azionato dalla Procura non è quello derivante dalla mancata restituzione delle rate del finanziamento, fattispecie di rilievo esclusivamente civilistico, quanto, invece, la distrazione delle risorse pubbliche dalla loro destinazione pubblicistica, distrazione che, nella mancata rendicontazione, trova un suo primo elemento che, tuttavia, non è di per sé prova certa ed univoca del danno erariale così come configurato (sent. n. 195/2022).

Non può ancorarsi il decorso della prescrizione al mero inadempimento restitutorio, atteso che in quel momento non vi è ancora alcun elemento per sostenere l'eventuale sviamento delle risorse. Né appare convincente ancorare il decorso della prescrizione alla scadenza del termine per la rendicontazione: se il rendiconto non è prodotto, il controllo di inerenza della spesa, e, quindi, la stessa conoscibilità del danno, è di fatto impedito. L'esordio del termine prescrizionale è da fissarsi alla data della revoca del finanziamento, momento nel quale si cristallizza giuridicamente l'esistenza del danno: prima di tale momento, il danno è solo potenziale e ciò in quanto l'Amministrazione non può verificare l'inerenza della spesa. Solo con la revoca del finanziamento il percettore non ha più alcun titolo per il godimento del

contributo pubblico ed il danno può ritenersi effettivo (sent. n. 195/2022).

Rapporto di servizio
Sussiste il rapporto di servizio, in capo al privato percettore di contributi pubblici, a prescindere dal titolo in base al quale la gestione del pubblico denaro sia stata svolta. Tale rapporto collega il soggetto privato, che ha percepito il finanziamento pubblico, all'ente concedente, in termini di relazione funzionale e ciò, a maggior ragione, ogni volta in cui un soggetto, pubblico o privato, sia vincolato alla gestione di pubblico denaro, secondo un programma imposto dalla P.A.

Responsabilità amministrativa
È configurabile una fattispecie di responsabilità amministrativo-contabile a carico del percettore dell'agevolazione, il quale, violando le condizioni di spesa, abbia realizzato i presupposti per l'illegittima percezione, incidendo negativamente sull'attuazione del programma imposto dalla P.A. (sentt. nn. 5, 11, 29-30, 55, 58-59, 69-70, 72-75, 91-92, 101-102, 104, 107, 112-113, 116, 127, 130-131, 133, 151, 163-165, 178, 180-181, 183-185, 195, 206-209, 218, 222-223, 227, 231-232, 233-235, 391, 393/2022).

Non esistendo alcun impedimento giuridico, rilevante ex art. 2935 cod. civ., al controllo delle spese rendicontate, costituisce principio immanente ad ogni attività di rendicontazione, sia pubblica che privata (cfr. art. 264 c.p.c.), che il potere di controllo e verifica sussiste in capo al soggetto dal quale il rendiconto viene reso ed al momento della presentazione (sent. n. 12/2022).

Risulta acclarata l'antigiuridicità oggettiva della condotta del convenuto, il quale abbia indebitamente fruito del beneficio di contributi pubblici in assenza di un valido titolo legittimante (sent. n. 25/2022).

Un'iniziativa imprenditoriale può anche non pervenire ad esito positivo, ma ciò non determina necessariamente la sussistenza di un danno erariale, potendo un finanziamento legittimamente essere revocato, senza per ciò solo potersi configurare la sussistenza di una responsabilità erariale (sent. n. 56/2022).

Qualunque risorsa pubblica deve necessariamente essere indirizzata al soddisfacimento di un fine pubblico, anche indirettamente perseguito tramite un privato, che partecipa della finalità pubblicistica, tramite la sua iniziativa economico - imprenditoriale (sent. n. 195/2022).

Danno erariale
Non ogni inadempimento, rilevante sotto il profilo amministrativo o civilistico, determina *ex se* una responsabilità per danno erariale, dovendo quest'ultimo caratterizzarsi per un *quid*

pluris, costituito della lesione del bene pubblico protetto (mancata realizzazione dell'obiettivo di pubblico interesse giustificante l'erogazione), ascrivibile ad una condotta gravemente colposa o dolosa il cui onere di dimostrazione ricade interamente in capo all'attore pubblico. In ipotesi di contestazione accusatoria, limitata al verificarsi di un evento oggettivo, quale la cessazione e la successiva messa in liquidazione dell'impresa finanziata, che, vanificando la continuità imprenditoriale assunta a fine pubblico, rende privo di giustificazione il finanziamento e ne legittima la revoca, non appare riconoscibile lo stato soggettivo della colpa grave, né tantomeno la ricorrenza del dolo, non emergendo alcuna violazione dei basilari doveri incombenti sul percettore di finanziamento pubblico (sent. n. 204/2022).

L'avvenuto accertamento della restituzione integrale del contributo ricevuto, all'esito del procedimento amministrativo di revoca del medesimo, legittima una sentenza di rigetto della domanda risarcitoria per insussistenza del danno erariale contestato, con conseguente pronuncia di assoluzione (sent. n. 240/2022).

Documentazione probatoria

Nell'ipotesi in cui, a seguito di formalizzato disconoscimento di scrittura ex art. 214 c.p.c., il Pubblico Ministero rinunci, formalmente, a volersi avvalere delle scritture private versate in atti, le cui sottoscrizioni siano state disconosciute dalla parte, non deve farsi luogo al giudizio di verificazione giudiziale, dovendosi solo escludere l'utilizzabilità processuale della documentazione prodotta e disconosciuta, ex art. 216, primo comma, c.p.c. (sent. nn. 227, 224/2022)

Cessazione della materia del contendere

Nei giudizi con pluralità di parti, allorquando sia intervenuta, in corso di giudizio, l'integrale restituzione da parte di uno solo dei convenuti dell'importo contestato a titolo di danno erariale, a condizione che sussista il parere favorevole del pubblico ministero e delle altre parti convenute, può farsi luogo a pronuncia di cessazione della materia del contendere nei confronti di tutti i convenuti in giudizio (sent. n. 238/2022).

Pubblico impiego

La responsabilità erariale non discende automaticamente da ogni ipotesi di illegittimità contrattuale, dovendo, invece, puntualmente ricorrere tutti gli elementi costitutivi della responsabilità, il cui onere probatorio grava interamente sulla parte pubblica (sent. n. 6/2022).

Deve escludersi la configurabilità di una colpa grave, non potendo il danno considerarsi conseguenza implicita necessaria e diretta dell'assunta illegittimità contrattuale (sent. n. 6/2022).

Il giudizio di responsabilità amministrativa, nella specie riguardante l'indebita erogazione di compensi retributivi derivante dall'illegittima determinazione dei fondi per la retribuzione dei dirigenti, riservato in via esclusiva al P.M. contabile, non può essere inibito da iniziative, processuali e non, dell'Amministrazione danneggiata. Infatti, la Procura contabile opera su un piano diverso da quello su cui si muove l'Amministrazione, non essendo il giudizio contabile finalizzato solo a farle conseguire un titolo esecutivo per la reintegrazione patrimoniale, ma anche ad accertare l'esistenza di comportamenti illeciti, connotati da dolo o colpa grave, imputabili ad un determinato soggetto nell'ambito di un rapporto con la P.A. (sent. n. 7/2022).

Lo svolgimento di mansioni superiori ricorre anche qualora queste ultime non siano svolte nella loro completezza. Dette mansioni risultano configurabili allorché le stesse siano state svolte con le caratteristiche richieste dalla legge, vale a dire, con l'attribuzione, in modo prevalente, sotto il profilo qualitativo, quantitativo e temporale, di compiti propri di tali mansioni. E' antigiuridica la condotta consistente nella preposizione e mantenimento nel tempo di una simile situazione e costituisce danno erariale l'erogazione delle somme riconosciute, a tale titolo, dal Giudice civile (sent. n. 131/2022).

La responsabilità, tipizzata nei commi 7 e 7-*bis* dell'art. 53 del D.lgs. n. 165 cit., in materia di incompatibilità, cumulo di impieghi e incarichi, deriva dallo svolgimento di incarichi retribuiti, che non siano stati conferiti o previamente autorizzati dall'amministrazione di appartenenza, versando, cioè, in situazione di c.d. incompatibilità relativa, e dal non aver riversato alla stessa amministrazione i relativi compensi. Ciò in quanto si tratta di incarichi retribuiti non conferiti dalla stessa P.A. di appartenenza ovvero non autorizzati ma pur sempre astrattamente autorizzabili, ancorché non autorizzati. Solo in tali casi, si applica la speciale e tipica responsabilità, derivante dal mancato riversamento del compenso dovuto, che costituisce, allo stesso tempo, parametro di quantificazione *ex lege* del danno, tipizzata nel comma 7-*bis*, cit. Al di fuori di tale perimetro, la responsabilità amministrativa resta quella ordinaria ed il danno corrispondente resta soggetto ai generali criteri di quantificazione e di prova (sentt. nn. 230, 132/2022).

Conferimento reiterato di incarichi a professionista
L'illegittimità dell'atto amministrativo, anche ove ricorra, non coincide necessariamente con la sua illiceità, essendo quest'ultima un connotato della condotta causativa di danno, condotta che si colloca *contra ius* mentre la prima attiene all'espressione formale dell'azione amministrativa, vale a dire, all'atto, il quale potrebbe violare una o più norme senza che dalla relativa violazione conseguano effetti dannosi (sent. n. 106/2022).

I conti giudiziali

Nell'anno 2022 è proseguita sulla base della programmazione annuale l'analisi della Sezione

in ordine ad alcune tipologie di conti giudiziali ritenuti di particolare interesse.

Fra le questioni affrontate in questo ambito giurisdizionale meritano di essere segnalate quelle che hanno dato luogo ad ordinanze interlocutorie (ordd. n. 21/2022; 22/2022), nelle quali, previa approfondita analisi del contesto normativo e giurisprudenziale, la Sezione si è pronunciata in ordine al soggetto tenuto alla resa del conto giudiziale relativo ad azioni ed altri titoli di partecipazione delle società della regione Piemonte, individuandolo nel soggetto chiamato ad esercitare i diritti amministrativi di socio, e ciò a prescindere dalla disponibilità materiale e custodia dei titoli.

Nelle stesse pronunce sono stati approfonditi i contenuti di siffatta tipologia di conti giudiziali che dovrebbero comprendere le cause della variazione di valore dei titoli stessi, e le possibili conseguenze in capo all'agente contabile in caso di accertate irregolarità gestionali.

In particolare, nelle citate ordinanze, la Sezione ha ritenuto che nell'ambito dei conti giudiziali resi dai consegnatari di azioni e partecipazioni societarie della Regione il consegnatario-agente contabile è da individuare nel soggetto che gestisce la partecipazione ovvero colui che ha la delega dell'ente per l'esercizio dei diritti del socio.

A tal fine, la Sezione ha precisato che accedere a una nozione di disponibilità giuridica della partecipazione rispetto a una mera nozione di disponibilità materiale, non vuol dire disconoscere il principio della separazione tra l'ordinante la spesa e il gestore della stessa, ossia tra amministratore e agente contabile, bensì riconoscere una nozione moderna di "maneggio" che risulti coerente con le specificità proprie dell'oggetto costituito da titoli azionari o comunque partecipativi come operanti nel sistema".

Nelle medesime ordinanze la Sezione, in sede di giudizio per resa di conto del consegnatario di azioni e titoli partecipativi, ha affermato che ai fini dell'accertamento della regolarità del conto giudiziale, ciascuna delle singole operazioni di entrata, uscita, trasformazione e consumazione delle materie e dei beni, e dunque anche dei titoli partecipativi oggetto della resa del conto, deve essere giustificata da documenti che ne comprovino la regolarità, per modo che la regolarità va accertata rispetto alle disposizioni che ne disciplinano la gestione, anche laddove si tratti di azioni o partecipazioni.

Rispetto a queste ultime, nel giudizio di conto, deve pertanto trovare ingresso, a tali fini e in tali limiti, l'esame del concreto esercizio della gestione delle società partecipate, sempre tenendo distinto il consegnatario-agente contabile, da chi è titolare del potere di spesa, o più in generale, dal titolare dei diritti e poteri connessi all'uso dei beni. In altri termini, devono essere documentate, con apposita relazione, anche le modalità di esercizio della gestione da parte delle società stesse e, dunque, le modalità di applicazione delle direttive impartite dai

titolari delle azioni o partecipazioni pubbliche.

Con specifico riferimento alla responsabilità dell'agente contabile, la Sezione ha chiarito che, in sede di esame del conto giudiziale di consegnatario di azioni o altri titoli di partecipazioni societarie, l'agente contabile non potrà mai essere chiamato a rispondere, in sede di giudizio di conto, di atti di esercizio dei diritti all'azionista o del titolare di partecipazioni (quali l'espressione del voto, la stipulazione di patti di sindacato, l'esercizio di un diritto di opzione, il diritto agli utili e alla quota di liquidazione, di denuncia al collegio sindacale o al tribunale, ecc.). Il difettoso o mancato esercizio dei diritti dell'azionista potrebbe comportare, invece, in sede di giudizio di conto, l'accertamento e la segnalazione alla competente Procura regionale di possibili ipotesi di responsabilità amministrativa.

Infine, si è precisato che la consistenza e il valore delle partecipazioni devono essere annotati nei conti giudiziali in armonia con il metodo commisurato al patrimonio netto, ovvero quello effettivamente utilizzato nella contabilizzazione risultante nel bilancio dell'Ente pubblico, contabilizzazione che dovrà avere correlata adeguata esplicitazione nella nota integrativa al bilancio. Del resto, stante l'assenza di una disciplina regionale che imponga di utilizzare il modello previsto per gli Enti locali (ossia il Modello 22, approvato con D.P.R. n. 194/1996), va senz'altro richiamato il disposto degli artt. 626 e 628 del R.D. n. 827/1924, secondo cui il valore di iscrizione nel conto deve coincidere con il valore reale ed attualizzato della partecipazione, che evidentemente non può coincidere col valore nominale, dovendo essere tenute in considerazione le variazioni in aumento o in diminuzione del patrimonio netto della partecipata e tale valore deve essere correttamente riportato nell'inventario.

I giudizi pensionistici: questioni processuali e sostanziali

Di seguito, si riferisce sulle pronunce più rilevanti intervenute su questioni processuali e sostanziali in materia di giudizi pensionistici.

Il diritto di reversibilità da ascendenti a favore di nipoti

La Sezione si espressa nel senso della sussistenza del diritto del minore alla pensione di reversibilità da ascendente (nonna materna) una volta provata la "vivenza a carico", in conformità ad una lettura costituzionalmente orientata della normativa, correlata ad esigenze di protezione del discendente minore del *de cuius*, quale realizzazione sul piano previdenziale, di una forma di ultrattività della solidarietà familiare (sent. n. 152/2022).

Secondo la Sezione, tale approdo ermeneutico risulta in coerenza sistematica - come anche evidenziato da parte ricorrente - con la previsione di cui all'art. 316-*bis* c.c. che impone agli ascendenti legittimi o naturali un obbligo di contribuzione al sostentamento dei nipoti qualora i genitori non dispongano di mezzi sufficienti per poter adempiere i loro doveri di mantenimento, talché l'obbligo in questione non nasce solo nel caso di mancata percezione

di qualsiasi reddito da parte dei genitori (sent. n. 152/2022; cfr. anche, Sez. Lazio n. 266/2016, Sez. II centr. App. n. 437/2018, Sez. Sicilia n. 328/2020).

*Benefici economici previsti dall'art. 6-*bis *d.l. n. 387/1987*
Pronunciandosi circa l'estensione dei benefici economici previsti dall'art. 6-*bis* d.l. n. 387/1987, la Sezione ha ritenuto che l'estensione della spettanza degli scatti stipendiali invocati dal ricorrente (dipendente SISDE) non è consentita, non riguardando il comparto sicurezza, come sostenuto dalla difesa del ricorrente, ma solo la Polizia di Stato, esteso al personale delle Forze Armate e della Guardia di Finanza (ex articolo 1, comma 15-bis, della legge 16 settembre 1987, n. 379) (sent. n. n. 211/2022).

Pensione privilegiata per personale militare, effetti da uranio impoverito non dimostrato
In relazione alla richiesta di spettanza di pensione privilegiata presentata dal personale militare, la Sezione ha ritenuto che il nesso di causalità, ai sensi dell'art. 64, comma 3, del T.U. del d.P.R. 29 dicembre 1973, n. 1092, da causa di servizio per infermità da effetti da uranio impoverito o lesioni deve essere comprovato dalla sussistenza di elementi oggettivi, improntati su parametri di almeno sufficiente probabilità e non su criteri meramente possibilistici o presuntivi (sent. n. 236/2022).

Pensioni militari, riscatto oneroso ex art. 5, comma 3, d. lgs n. 165/1997, periodi pregressi di supervalutazione contributiva di 1/5 del servizio militare, comunque, prestato

La Sezione ha riconosciuto la sussistenza del diritto al riscatto, ex art. 5, comma 3, d.lgs. 165/1997, del periodo di servizio maggiorato svolto presso l'Arma dei Carabinieri, ritenendo che lo spartiacque temporale per attribuire la supervalutazione, di cui all'art. 5, comma 3, d.lgs. n. 165/1997, anche oltre il limite massimo di 5 anni, è rappresentato unicamente dalla circostanza che, nel rispetto dei presupposti *ex lege*, il periodo di servizio sia già stato svolto alla data del 31 dicembre 1997, e, quindi, definitivamente maturato ed acquisito alla posizione contributiva dell'interessato, indipendentemente dalla data di presentazione della relativa domanda, prima o dopo il conseguimento del limite temporale di cinque anni (sent. n. 278/2022).

Ciò in quanto non è con la proposizione della domanda di riscatto che sorge il diritto per il richiedente di ottenere la maggiorazione del periodo di servizio ma con il verificarsi del fatto costitutivo, oggettivo presupposto della maggiorazione stessa, mentre la successiva domanda ed il pagamento del c.d. onere di riscatto rappresentano unicamente le modalità operative per esercitare il predetto diritto.

La Corte ha aggiunto che la normativa in questione non contempla alcun termine decadenziale di presentazione dell'istanza di riscatto dei periodi di servizio comunque prestato. Ciò nel rispetto del principio, assolutamente ricorrente in ambito previdenziale,

secondo cui è ben possibile che un soggetto abbia diritto ad una prestazione ma non proponga, nell'immediato, la corrispondente domanda per ottenerla: circostanza, quest'ultima, non tale da escludere il maturato diritto e la conseguente possibilità di farne esercizio senza preclusioni di tempo, salvo, ovviamente, la previsione espressa di un termine di decadenza stabilito per legge, termine, che nello specifico non sussiste.

Ribadita la giurisdizione della Corte dei conti in materia di accertamento della dipendenza della causa di servizio, va rilevato che in materia di pensione privilegiata, il nesso di causalità richiesto ai fini del riconoscimento della dipendenza da causa di servizio è configurabile ogni qualvolta il processo genetico o evolutivo dell'infermità sia determinato, sotto il profilo causale, da fattori riconducibili al servizio prestato in termini, quanto meno, di concausalità determinante ed efficiente. L'accertamento, comportando valutazioni di carattere tecnico, non potrà che svolgersi mediante il ricorso ad ausiliario del giudice (nello specifico la Commissione Medico Legale presso il Ministero della Difesa) (sentenza n. 3/2022).

Ricordato che la consulenza tecnica d'ufficio non è un mezzo di prova ma un mezzo di valutazione delle prove ritualmente introdotte nel giudizio, non può essere accolta la pretesa di veder riconosciuto il diritto alla pensione privilegiata in presenza di accertamenti amministrativi negativi ed in difetto di qualunque elemento probatorio di segno contrario introdotto dal ricorrente.

Va esclusa la legittimazione passiva del Ministero dell'Economia e Finanze e ciò considerato che i pareri resi dal Comitato di Verifica per le Cause di Servizio hanno natura di atti endo-procedimentali, esaurendo i propri effetti all'interno di tale fase ed essendo privi di quell'autonoma capacità lesiva che, per converso, discende dall'atto assunto dall'Amministrazione che li abbia recepiti facendoli propri (sent n. 4/2022; in termini, sent. n. 68/2022).

In ordine al valore del giudizio del Comitato di Verifica, va ricordato che esso "costituisce espressione di discrezionalità tecnica, basato su nozioni scientifiche e su dati di esperienza tecnica; quindi, esso non è sindacabile nel merito ed è censurabile per eccesso di potere solo in caso di assenza di motivazione, manifesta irragionevolezza sulla valutazione dei fatti o mancata considerazione della sussistenza di circostanze di fatto tali da incidere sulla valutazione conclusiva" (cfr. anche Consiglio di Stato, sez. II, sentenza 24 settembre 2020, n. 5590) (sent. n. 173/2022).

Rideterminazione del trattamento pensionistico ai sensi dell'articolo 54 del DPR n. 1092/1973

In tema di riconoscimento del diritto alla riliquidazione della pensione con applicazione, sulla quota calcolata con il sistema retributivo, dell'aliquota del 44% ai sensi dell'articolo 54 del d.P.R. n. 1092/1973, la Sezione, conformandosi all'orientamento espresso dalle Sezioni

Riunite in sede giurisdizionale della Corte dei conti con la sentenza n. 1/2021/QM/PRES-SEZ, ha affermato che la "quota retributiva della pensione da liquidarsi con il sistema "misto", ai sensi dell'articolo 1, comma 12, della legge n. 335/1995, in favore del personale militare cessato dal servizio con oltre 20 anni di anzianità utile ai fini previdenziali e che al 31 dicembre 1995 vantava un'anzianità ricompresa tra i 15 ed i 18 anni, va calcolato tenendo conto dell'effettivo numero di anni di anzianità maturati al 31 dicembre 1995, con applicazione del relativo coefficiente per ogni anno utile determinato nel 2,44%" (sentt. nn. 51/2022; 65/2022; 135/2022; 136/2022; 170/2022; 172/2022; 290/2022).

Pensione privilegiata di reversibilità

Alla vedova e agli orfani minorenni del dipendente deceduto per fatti di servizio, ovvero del titolare di trattamento privilegiato di prima categoria, è attribuito il trattamento speciale per i primi tre anni dal decesso e successivamente la pensione privilegiata di reversibilità: tale ultima prestazione, ai sensi del combinato disposto degli artt. 92, 93 e 188 del DPR n. 1092/73, deve essere liquidata d'Ufficio dall'Amministrazione, senza una specifica domanda (sent. n. 52/2022).

Indebito pensionistico

Indebito pensionistico conseguente, ai sensi dell'art. 1, comma 41, legge n. 335/95, alla limitata cumulabilità degli importi dei trattamenti pensionistici ai superstiti con i redditi del beneficiario: al superamento di determinate soglie reddituali (indicate nell'allegata tabella F) conseguono diverse riduzioni percentuali del trattamento spettante. Qualora si determini un indebito pensionistico, occorre contemperare le esigenze di recupero dell'Amministrazione con la tutela dell'affidamento del beneficiario, specie considerata la natura previdenziale delle prestazioni in oggetto. Il perimetro in cui collocare le contrapposte esigenze (tutela della buona fede e recupero dell'indebito su trattamento ormai definitivo) è offerto dall'articolo 13, comma 2, della legge 30 dicembre 1991, n. 412, a mente del quale "L'INPS procede annualmente alla verifica delle situazioni reddituali dei pensionati incidenti sulla misura o sul diritto alle prestazioni pensionistiche e provvede, entro l'anno successivo, al recupero di quanto eventualmente pagato in eccedenza". Dunque, l'azione di recupero conseguente, come nella fattispecie in esame, al superamento di un limite reddituale, va esercitata entro l'anno successivo dalla conoscenza della variazione reddituale: trascorso tale lasso temporale, va data prevalenza alla tutela del legittimo affidamento del beneficiario del trattamento pensionistico. Nel caso di dati reddituali a disposizione dell'Amministrazione finanziaria il momento di decorrenza va individuato in quello di trasmissione dei dati alla menzionata Amministrazione, restando ogni ritardo o difficoltà di comunicazione dei dati tra amministrazioni diverse del tutto ininfluente (sent. n. 53/2022; in termini, sent. n. 54/2022).

Trattamento pensionistico per infermità non dipendenti da causa di servizio

Ai sensi dell'articolo 2, comma 12, legge n. 335/95, al dipendente pubblico, cessato dal

servizio per "per infermità non dipendenti da causa di servizio", compete un trattamento pensionistico di favore (mediante un incremento dell'anzianità contributiva) in caso di ricorrenza della condizione di "assoluta e permanente impossibilità di svolgere qualsiasi attività lavorativa". L' impossibilità assoluta "deve essere determinata esclusivamente dalla infermità ovvero dal difetto fisico o mentale, senza che debba verificarsi, in caso di mancato raggiungimento di una totale inabilità, il possibile impiego delle eventuali energie lavorative residue in relazione al tipo di infermità alle generali attitudini del soggetto" (cfr. sull'analoga fattispecie di cui all'art. 2 legge 222/84 Cass. n. 8678/2018; Cass. n. 9946/2014; Cass. n. 9970/2009) (Sentt. nn. 67; 66/2022).

La Corte Costituzionale e giudizio di responsabilità

Con la **sentenza n. 66/2022**, la Corte costituzionale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 1, commi 687, secondo periodo, e 688, secondo periodo, in combinato disposto con il comma 684, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, nella parte in cui, per effetto dell'art. 1, comma 815, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, risultano applicabili, «sin dalla data di entrata in vigore delle stesse norme, anche alle attività svolte in regime di concessione per conto degli enti locali, il cui ramo d'azienda è stato trasferito ai sensi dell'articolo 3, comma 24, lettera b), del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, nella legge 2 dicembre 2005, n. 248»;

Secondo i giudici a *quibus* (Corte dei conti, sezione giurisdizionale per la Regione Abruzzo), i censurati periodi dei commi 687 e 688 dell'art. 1 della legge n. 190 del 2014, in combinato disposto con il precedente comma 684, «come interpretati autenticamente dall'art. 1, comma 815, della legge 27 dicembre 2019, n. 160» ovverosia «con effetto anche per le società private "scorporate"», si sarebbero posti in contrasto con l'art. 3 Cost., in relazione al principio di ragionevolezza.

La Corte, precisata la natura innovativa della suddetta disposizione, ha ritenuto che la normativa oggetto di scrutinio non fosse idonea a superare il controllo di ragionevolezza. Infatti, già con la sentenza n. 51 del 2019 della stessa Corte costituzionale si era rilevato che il menzionato meccanismo era stato introdotto nello specifico intento di rispondere a particolari ed eccezionali esigenze riferibili solo ed esclusivamente agli agenti "pubblici" della riscossione e per i quali i termini per la presentazione delle comunicazioni di inesigibilità erano, al momento della sua entrata in vigore, ancora aperti, a differenza di quelli riferibili alle società private "scorporate", che erano, invece, ormai scaduti.

Nella medesima sentenza si era altresì rimarcato che l'estensione del nuovo meccanismo "scalare inverso" anche alle società private "scorporate" «sortirebbe […] l'inammissibile

effetto di riaprire termini ormai scaduti da molti anni (fattispecie che non si verifica per i ruoli affidati ai soggetti del sistema "pubblico" della riscossione), prorogando in un futuro abnormemente lontano i termini per il controllo da parte degli enti creditori».

Sulla base di tale premessa, la Corte non ha rinvenuto alcuna ragionevole giustificazione della disposizione censurata, che inoltre, rispetto alla «linea di politica del diritto giudicata più opportuna dal legislatore» (sentenza n. 39 del 2021), si presentava, anzi, irrimediabilmente contraddittoria, nonché inidonea a radicare alcun affidamento tutelabile.

Con la **sentenza n. 90**, la Corte cost., ha ritenuto che l'approvazione della deliberazione del consiglio regionale di ricapitalizzazione della società per azioni a totale partecipazione pubblica Casinò de la Vallée S.p.a. sia riconducibile all'esercizio di funzioni inerenti al "nucleo caratterizzante delle funzioni consiliari" (sent. n. 69/1985), rispetto al quale l'art. 24 dello statuto speciale della Regione autonoma Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste, al pari dell'art. 122, c. 4, Cost., esclude la responsabilità (penale, civile e amministrativa) dei consiglieri regionali per le opinioni espresse e i voti dati.

Ha così stabilito che non spettava allo Stato, e per esso alla Corte dei conti, III sez. giur. centr. app., adottare la sent. 30 luglio 2021, n. 350, che, in parziale riforma della sent. della Corte dei conti, sez. giur. Valle d'Aosta, 25 ottobre 2018, n. 5, ha accertato la responsabilità amministrativa, con conseguente condanna per danno erariale, dei consiglieri della regione autonoma Valle d'Aosta; di conseguenza, ha disposto che va annullata la sent. della Corte dei conti, III sez. giur. centr. app., 30 luglio 2021, n. 350, nonché tutti gli atti e i provvedimenti consequenziali o comunque connessi.

Con la **sentenza n. 203**, la Corte costituzionale, su ricorso della Corte dei conti, Sezione giurisdizionale per la Campania, ha affrontato uno degli aspetti più particolari del processo contabile, ossia la disciplina della chiamata *iussu iudicis*, ritenendo non fondate, in riferimento agli artt. 3, 24, 76, 81 e 111 Cost., le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 83, cc. 1 e 2, dell'all. 1, c.g.c., d.lgs. n. 174/2016, nel testo conseguente alle modifiche recate dal d.lgs. n. 114/2019, nella parte in cui tali commi dispongono che nel giudizio per responsabilità amministrativa è preclusa la chiamata in causa per ordine del giudice; infatti, secondo la Corte costituzionale, la Corte dei conti in sede giurisdizionale, se da una parte non è vincolata al provvedimento di archiviazione del p.m., che non ha natura giurisdizionale, dall'altra non può determinare (od orientare) l'iniziativa di quest'ultimo, né supplire all'eventuale mancato esercizio dell'azione.

La Corte di Cassazione: le attribuzioni giurisdizionali della Corte dei conti

La Corte di Cassazione, in occasione della recente cerimonia di inaugurazione dell'anno

giudiziario, si è soffermata sulle principali pronunce sul tema della giurisdizione contabile.

I profili processuali del riparto di giurisdizione

Sul piano della disciplina processuale del sindacato delle Sezioni Unite sul riparto di giurisdizione concernente la cognizione del giudice contabile, sono stati affermati una serie di principi e chiariti alcuni aspetti che meritano di essere segnalati, e in particolare:

- Cass. civ. S.U. ord., 18/03/2022, n. 8951 ha chiarito che, in tema di ricorso per cassazione nei confronti della sentenza della Corte dei conti, è inammissibile la doglianza con la quale si contesti la eventuale partecipazione al collegio giudicante di un magistrato che avrebbe dovuto astenersi, vertendosi in tema di violazione di norme processuali, come tale esorbitante dai limiti del sindacato delle S.U., atteso che la carenza di giurisdizione in relazione all'illegittima composizione dell'organo giudicante, è ravvisabile solo nelle diverse ipotesi di alterazioni strutturali dell'organo medesimo, per vizi di numero o qualità dei suoi membri, che ne precludono l'identificazione con quello delineato dalla legge. Nella specie, le S.U. hanno dichiarato l'inammissibilità del ricorso che denunziava, ai sensi dell'art. 362 c.p.c., la partecipazione al collegio giudicante, in veste di relatore ed estensore, del magistrato che, nella fase precedente, aveva svolto la relazione istruttoria chiedendo la condanna dell'agente contabile;

- Cass. civ. S.U. ord., 24/05/2022, n. 16768, che ha affrontato il caso del deposito di atto di rinunzia al ricorso, ritualmente notificato alle parti controricorrenti e recante sottoscrizione della parte rinunciante e autentica del difensore. A tale stregua, secondo le S.U., possono ritenersi soddisfatti i presupposti previsti dagli artt. 390 e 391 c.p.c. per la declaratoria di estinzione del giudizio per rinuncia; in siffatta ipotesi il giudice dichiarante l'estinzione ha la facoltà e non l'obbligo di condannare alle spese;

- Cass. civ. S.U. ord., 31/05/2022, n. 17617 che ha precisato che nei giudizi civili e amministrativi, per la particolarità e diversità dei sistemi processuali, non sono applicabili le regole delle incompatibilità soggettive del giudice penale per precedente attività (tipizzata) svolta nello stesso procedimento, bensì le sole disposizioni sull'astensione e ricusazione disciplinate dal Codice di procedura civile; l'eventuale partecipazione alla decisione della controversia di un magistrato che avrebbe dovuto astenersi, ai sensi dell'art. 51 c.p.c., non può di per sé integrare difetto di giurisdizione del collegio giudicante, come tale deducibile, con riguardo a pronunzia di giudice amministrativo o contabile, con ricorso per cassazione, atteso che detta carenza di giurisdizione, in relazione all'illegittima composizione dell'organo giudicante, è ravvisabile solo nelle diverse ipotesi di alterazioni strutturali dell'organo medesimo, per vizi di numero o qualità dei suoi membri, che ne precludono l'identificazione con quello delineato dalla legge. Sulla base di tali premesse si deve ritenere che il ricorso per cassazione non sia esperibile nei confronti di una pronuncia

della Corte dei conti per denunziare la mancata astensione di un membro di quel collegio, vertendosi invero in ipotesi di violazione di norme processuali, esorbitante dai limiti del suddetto sindacato.

Giurisdizione in tema di giudizi di responsabilità

Si segnalano le seguenti pronunce.

L'ordinanza n. 23240, in tema di incarichi extraistituzionali non autorizzati, ha affermato che l'azione promossa dal Procuratore regionale della Corte dei conti nei confronti del dipendente della P.A. che abbia omesso di versare alla propria amministrazione i corrispettivi percepiti nello svolgimento di un incarico non autorizzato, è devoluta alla giurisdizione della Corte dei conti. Tale regola di individuazione del giudice munito di giurisdizione vale anche se la percezione dei compensi si sia avuta in epoca precedente alla introduzione del comma 7-*bis* dell'art. 53 del d.lgs. n. 165 del 2001, giacché tale norma non ha portata innovativa. L'ordinanza n. 17423, a sua volta, precisa che, una volta che il Procuratore contabile abbia promosso l'azione di responsabilità in relazione alla tipizzata fattispecie legale, è precluso alla P.A. l'esercizio di quella volta a far valere l'inadempimento degli obblighi derivanti dal rapporto di lavoro, dovendosi escludere, stante il divieto del *bis in idem*, una duplicità di azioni attivate contestualmente che, seppure con la specificità propria di ciascuna di esse, siano volte a conseguire, dinanzi al giudice munito di giurisdizione, lo stesso identico *petitum* in danno del medesimo soggetto obbligato in base ad un'unica fonte legale.

L'ordinanza n. 8336 conferma un principio consolidato: quello secondo cui sussiste la giurisdizione della Corte dei conti sull'azione di responsabilità per danno erariale allorché un ente privato esterno all'Amministrazione venga incaricato di svolgere, nell'interesse di quest'ultima e con risorse pubbliche, un'attività o un servizio pubblico in sua vece, in tal modo inserendosi, sia pure temporaneamente, nell'apparato organizzativo della P.A., mentre resta irrilevante il titolo in base al quale la gestione è svolta, che può consistere in un rapporto di pubblico impiego o di servizio, in una concessione amministrativa, in un contratto e perfino mancare del tutto, potendo il relativo rapporto modellarsi indifferentemente secondo gli schemi generali, previsti e disciplinati dalla legge, ovvero discostarsene in tutto od in parte.

Precisazioni in relazione all'ambito applicativo del sindacato giurisdizionale della Corte dei conti sono state, altresì, fornite dall'ordinanza n. 25159, la quale ha riconosciuto che, per affermare il carattere politico di un atto – e quindi sottrarlo al sindacato giurisdizionale –, è necessario che sia impossibile individuare il parametro giuridico (norme di legge o principi dell'ordinamento) al quale deve essere ancorato detto sindacato. Ne consegue che l'esistenza di una norma che disciplina il potere e le relative regole di esercizio rende l'atto

suscettibile di controllo giurisdizionale, sia pure limitatamente al segmento oggetto di regolazione, poiché il rispetto dei vincoli posti dalle norme che delimitano i confini del potere discrezionale e ne indirizzano l'esercizio costituisce un requisito di legittimità e validità dell'atto.

Rapporto di servizio

È stato ribadito che ai fini della responsabilità erariale:

- sussiste la giurisdizione della Corte dei conti nel caso di azione promossa nei confronti di soggetti che, pur in assenza di un rapporto di lavoro, svolgono un servizio per la pubblica amministrazione, qualora sussista una relazione funzionale caratterizzata dall'inserimento del soggetto nell'apparato organico dell'ente e nell'attività di questo suscettibile di rendere il primo compartecipe dell'operato del secondo (Cass. civ. S.U. ord., 25/03/2022, n. 9769);

- sussiste il rapporto di servizio, costituente il presupposto per l'attribuzione della controversia alla giurisdizione della Corte dei conti, allorché un ente privato esterno all'amministrazione venga incaricato di svolgere, nell'interesse e con le risorse di quest'ultima, un'attività o un servizio pubblico in sua vece, inserendosi in tal modo nell'apparato organizzativo della P.A., mentre è irrilevante il titolo in base al quale la gestione è svolta e ben potendo tale titolo anche mancare del tutto. Nella specie, la suprema Corte ha ritenuto correttamente convenuta dinanzi al giudice contabile, per rispondere del danno subito dal Ministero del territorio del mare e dell'ambiente, una società che aveva svolto senza titolo un'attività nell'interesse del commissario straordinario delegato per l'emergenza ambientale, sull'erroneo presupposto che avesse natura di società specializzata a totale capitale pubblico (Cass. civ. S.U. ord., 30/06/2022, n. 20902);

- in tema di società di capitali a partecipazione pubblica, la giurisdizione contabile per l'azione di responsabilità nei confronti degli organi sociali presuppone la sussistenza di un rapporto di servizio tra gli enti pubblici soci e gli amministratori della società partecipata, che rappresenta l'elemento di collegamento ai fini della configurabilità di un danno erariale; tale giurisdizione va, pertanto, esclusa ove risulti impossibile imputare personalmente agli amministratori, o ad altri soggetti investiti di cariche sociali, la titolarità del rapporto di servizio intercorrente tra l'ente pubblico e la società cui sia stato affidato l'espletamento di compiti riguardanti un pubblico servizio (Cass. civ. S.U., sent. 18/05/2022, n. 15979);

- l'Automobil Club d'Italia (Aci) e gli Automobil Clubs provinciali sono enti di diritto pubblico a carattere non economico, atteso, per un verso, il loro inserimento, rispettivamente originario e successivo, nella tabella allegata alla l. n. 70/1975, e dall'altro, l'esplicita esclusione del primo, ad opera delle disposizioni transitorie del d.lgs. n. 242/1999 (art. 18, c. 6), dalle innovazioni in ordine all'acquisizione della natura di associazioni con personalità giuridica di diritto privato da parte delle federazioni sportive nazionali, e la

conferma della natura giuridica pubblica dell'Automobil Club d'Italia, ad opera dell'art. 2 del d.lgs. n. 15/2004; pertanto, è configurabile la responsabilità per danno erariale, da accertarsi dinanzi alla giurisdizione contabile, del direttore generale dell'Automobil Club provinciale, che abbia assunto anche le funzioni di amministratore della società incaricata della riscossione delle quote associative e delle altre entrate ad esso spettanti, per il pregiudizio derivante all'ente dal mancato riversamento di dette entrate (Cass. civ. S.U. ord., 20/01/2022, n. 1779);

- in tema di appalto di opera pubblica, ai fini del riparto di giurisdizione, bisogna distinguere tra le contrapposte posizioni che in concreto cumula il contraente generale. A tale stregua, mentre ove si assuma che il danno derivi dalla violazione da parte di quest'ultimo del suo "dovere" (in senso lato) pubblicistico afferente all'attività e alle funzioni svolte come "agente dell'amministrazione pubblica", la cognizione dell'azione di responsabilità intentata dall'ente pubblico spetta alla giurisdizione della Corte dei conti, in ragione del temporaneo rapporto di servizio pubblico sorto per effetto dell'esercizio di quei poteri; laddove si prospetti, invece, che il danno derivi dall'inadempimento delle obbligazioni poste a carico del contraente generale come controparte contrattuale dell'amministrazione pubblica (ovvero da illecito extracontrattuale), la cognizione dell'azione di responsabilità o risarcitoria spetta alla giurisdizione del giudice ordinario, in ragione del non venire (in tal caso) in rilievo l'esercizio di poteri pubblicistici. In altri termini, nel caso in cui oltre al danno erariale sia prospettabile anche un danno civilistico, deve ritenersi ammissibile la proposizione, per gli stessi fatti, di un giudizio civile e di un giudizio contabile risarcitorio e l'eventuale interferenza tra i due giudizi può porre solo una questione di proponibilità dell'azione da far valere davanti al giudice successivamente adito, dovendo escludersi, stante il divieto di *bis in idem*, una duplicità di azioni attivate contestualmente che, seppure con la specificità propria di ciascuna di esse, siano volte a conseguire, avanti al giudice munito di giurisdizione, lo stesso identico *petitum* in danno del medesimo soggetto obbligato in base a un'unica fonte legale (Cass. civ. S.U. ord., 20/05/2022, n. 16415).

La giurisdizione sulle società pubbliche

La sentenza n. 15979/2022 sintetizza l'approdo giurisprudenziale della Corte regolatrice con riguardo al rapporto esistente tra il sindacato della Corte dei conti e la c.d. riserva di amministrazione.

In proposito, le Sezioni Unite hanno osservato che il giudice contabile verifica la compatibilità delle scelte amministrative con i fini pubblici dell'ente, che devono essere ispirati a criteri di economicità ed efficacia, rilevanti sul piano non della mera opportunità, bensì della legittimità dell'azione amministrativa.

Di interesse è anche l'ordinanza n. 20632 che, in tema di azione di responsabilità promossa

nei confronti degli organi di gestione e di controllo di società di capitali partecipate da enti pubblici, ha affermato che sussiste la giurisdizione della Corte dei conti nel caso in cui tali società abbiano, al momento delle condotte ritenute illecite, tutti i requisiti per essere definite *in house providing*, preservando le finalità pubbliche che comunque permeano tali società e costituiscono la stella polare del controllo, quale elemento dinamico che connette concretamente la stessa società con il pubblico ente.

Rapporti tra giurisdizione contabile e giurisdizione ordinaria

Sul versante dei rapporti tra giurisdizione contabile e giurisdizione ordinaria, l'ordinanza 16415 ribadisce il consolidato orientamento secondo cui non vi è ostacolo al concorso fra la giurisdizione ordinaria e quella contabile, dovendo ritenersi ammissibile la proposizione, per gli stessi fatti, di un giudizio civile e di un giudizio contabile risarcitorio. Invero, la giurisdizione civile e quella contabile sono reciprocamente indipendenti nei loro profili istituzionali, anche quando investono un medesimo fatto materiale, sicché il rapporto tra le due azioni si pone in termini di alternatività anziché di esclusività, dando luogo a questioni non di giurisdizione ma di proponibilità della domanda. Pertanto, nel caso in cui oltre al danno erariale sia prospettabile anche un danno civilistico, deve ritenersi ammissibile la proposizione – per gli stessi fatti – di un giudizio civile e di un giudizio contabile risarcitorio, e l'eventuale interferenza tra i due giudizi può porre solo una questione di proponibilità dell'azione da far valere davanti al giudice successivamente adito, dovendo escludersi – stante il divieto del *bis in idem* – una duplicità di azioni attivate contestualmente che, seppur con la specificità propria di ciascuna di esse, siano volte a conseguire, avanti al giudice munito di giurisdizione, lo stesso identico *petitum* in danno del medesimo soggetto obbligato in base ad un'unica fonte legale.

La giurisdizione sui privati percettori di finanziamenti o contribuzioni pubbliche

Particolare rilievo assume nell'attuale contesto operativo gestionale la giurisprudenza della Cassazione in materia di contributi e finanziamenti pubblici.

In tale contesto si richiamano:

- Cass. civ. S.U. ord., 20/01/2022, n. 1782, secondo cui l'esistenza di una relazione funzionale tra l'ente pubblico danneggiato e l'autore dell'illecito causativo di un danno patrimoniale, che può anche essere un soggetto privato, risulta idonea a radicare la responsabilità contabile, e tale relazione è configurabile non solo in costanza di un rapporto d'impiego in senso proprio e ristretto, ma anche in presenza di un rapporto di servizio, per tale intendendosi una relazione funzionale in virtù della quale tale soggetto debba ritenersi inserito - in considerazione dell'attività svolta continuativamente, ancorché temporaneamente o solo in via di fatto - nell'apparato organizzativo e nell'iter procedimentale dell'ente, sì da rendere il primo compartecipe dell'operato del secondo;

- Cass. civ. S.U. ord., 24/01/2022, n. 1994, che in tema di giurisdizione contabile, ha affermato che sussiste la responsabilità erariale dei soggetti privati che, avendo percepito fondi pubblici, abbiano disposto della somma in modo diverso da quello programmato, ancorché non abbiano presentato la domanda di concessione del finanziamento, poiché tra la P.A. che eroga un contributo e colui che lo riceve si instaura un rapporto di servizio, inserendosi il beneficiario dell'importo nel procedimento di realizzazione degli obiettivi pubblici;

- Cass. civ. S.U. ord., 31/01/2022, n. 2850 che ha chiarito che, nella materia di erogazione di contributi dell'Agea, avvenuta sulla base di dichiarazioni non veritiere in ordine alla sussistenza dei requisiti richiesti per fruirne, configura un'ipotesi di danno erariale, e dunque rientra nell'ambito della giurisdizione della Corte dei conti, ai sensi dell'art. 103 Cost., c. 2, a fronte del contributo causale del privato che, inserendosi in modo determinante nel procedimento amministrativo, se ne assicuri indebite utilità sviandone le funzioni istituzionali e così alterando la programmazione dell'attività amministrativa;

- Cass. civ. S.U. ord., 02/02/2022, n. 3100 ha ritenuto sussistente la giurisdizione contabile in fattispecie nella quale la responsabilità erariale era stata ancorata alla illegittima percezione dei benefici per la realizzazione di impianti fotovoltaici, da concedere solo a società distinte e autonome in possesso dei requisiti dimensionali voluti dalla legge, ritenuti aggirati da una società unica, con lo strumento della locazione degli impianti a società satelliti. Ha così ritenuto che, ai fini della sussistenza di un rapporto di servizio tra la pubblica amministrazione erogatrice di un contributo o finanziamento e il soggetto privato percettore, con conseguente radicamento della giurisdizione contabile, non è indispensabile un utilizzo diverso della risorsa rispetto alla sua preordinata destinazione ma è sufficiente che la stessa sia stata illegittimamente percepita dal beneficiario;

- Cass. civ. S.U. ord., 17/02/2022, n. 5228, ha affermato, in linea più generale, che in tema di giurisdizione, atteso che, sempre più frequentemente l'amministrazione persegue i suoi fini tramite soggetti ad essa non organicamente riconducibili e che, in tale ambito ed allo scopo del riconoscimento della giurisdizione della Corte dei conti per danno erariale, è irrilevante il titolo in base al quale la gestione del pubblico denaro viene effettuata, potendo esso consistere in un rapporto di pubblico impiego o di servizio, ma anche in una concessione amministrativa o in un contratto di diritto privato, il punto di discrimine della giurisdizione ordinaria da quella contabile si è, dunque, spostato dalla qualità del soggetto, che può ben essere un privato, alla natura del danno e degli scopi perseguiti. Pertanto, il privato fruitore di fondi pubblici, ove per sue scelte incida negativamente sul modo di essere del programma imposto dalla P.A., alla cui realizzazione è chiamato a partecipare con l'atto di concessione del contributo e la incidenza sia tale da determinare uno sviamento dalle finalità perseguite, realizza un danno per l'ente pubblico di cui deve rispondere davanti al

giudice contabile. In altri termini, il soggetto destinatario dei fondi concorre alla realizzazione del programma della P.A., di modo che tra questa ed il soggetto in questione si instaura un rapporto di servizio, sicché il beneficiario assume, ai fini della giurisdizione della Corte dei conti, la stessa posizione propria di un dipendente o amministratore della pubblica amministrazione. L'inserimento funzionale si realizza ogni volta che il soggetto privato viene chiamato a concorrere alla realizzazione dell'interesse pubblico sotteso al finanziamento e il danno consegue allo sviamento delle somme ricevute da tali finalità;

- Cass. civ. S.U. ord., 15/03/2022, n. 8336 ha chiarito che per radicare la giurisdizione del giudice contabile nei confronti di colui al quale si addebiti la distrazione di contributi pubblici non è necessario che costui sia titolare di un rapporto organico con la P.A., essendo invece sufficiente che il medesimo si sia inserito, in via di fatto, nell'iter procedimentale dell'amministrazione di realizzazione del programma pubblico, concorrendo con la propria opera alla produzione del danno erariale;

- Cass. civ. S.U. ord., 17/05/2022, n. 15893, secondo la quale, in tema di danno erariale, in caso di erogazione da parte dell'amministrazione regionale di un contributo pubblico a destinazione vincolata a una società privata, è configurabile un rapporto di servizio tanto con la persona giuridica beneficiaria quanto con chi, amministratore o legale rappresentante dell'ente collettivo, sia stato incaricato di realizzare il programma di interesse pubblico a cui il contributo risultava vincolato, sicché, in caso di sviamento della somma dalla finalità programmata, sussiste una responsabilità contabile anche di coloro che con la predetta società abbiano intrattenuto un rapporto organico, ove si ipotizzi che dai comportamenti da loro tenuti sia derivata la distrazione delle risorse dal fine pubblico cui erano destinate, con conseguente radicamento della giurisdizione della Corte dei conti nei loro confronti.

La giurisdizione in materia di tutela delle risorse eurounitarie

Particolare rilievo nel 2022 ha avuto la giurisprudenza delle S.U. nel ricostruire il sistema di tutela delle risorse eurounitarie garantito dalla Corte dei conti nel caso di danno erariale, conseguente a reato commesso da un concessionario di rivendita di biglietti di accesso a siti museali, contabilmente amministrati dall'Unione europea per conto di organizzazioni internazionali.

Al riguardo Cass. civ. S.U. ord., 23/02/2022, n. 5978 ha ribadito che sussiste la giurisdizione della Corte dei conti sulla domanda della procura contabile per la restituzione alla Commissione europea delle somme erogate in via diretta, e illecitamente percepite, giacché l'azione di risarcimento dei danni erariali e la possibilità per le amministrazioni interessate di promuovere le ordinarie azioni civilistiche di responsabilità restano - anche quando investano i medesimi fatti materiali - reciprocamente indipendenti, integrando le eventuali interferenze tra i giudizi una questione di proponibilità dell'azione di responsabilità innanzi al giudice contabile e non di giurisdizione.

Con la medesima decisione le S.U. hanno respinto l'istanza di rimessione alla Corte di giustizia dell'Unione europea delle questioni concernenti la compatibilità con il diritto dell'Unione delle norme nazionali concernenti la qualificazione come agente contabile di un concessionario di servizi aggiuntivi museali (con i relativi oneri e obblighi contabili e amministrativi) e la giurisdizione di un giudice *ad hoc* (la Corte dei conti) per statuire su una domanda di risarcimento, a favore dell'amministrazione concedente, relativa alla gestione del solo servizio di biglietteria, sebbene un altro organo giurisdizionale (un giudice amministrativo), le cui sentenze sono suscettibili di costituire titolo esecutivo, sia stato già investito di una controversia che verte sulla concessione integrata del servizio di biglietteria e dei servizi aggiuntivi.

*La giurisdizione sulle ipotesi di responsabilità ex art. 53, cc. 7 e 7-*bis*, TUPI*

Sul riparto di giurisdizione in materia delle incompatibilità del dipendente pubblico si segnalano:

- Cass. civ. S.U. ord., 09/02/2022, n. 4114 ha ribadito che appartiene alla giurisdizione contabile la controversia avente a oggetto l'azione del procuratore contabile finalizzata al recupero, all'apposito fondo perequativo in favore dei dipendenti, dell'importo ingiustamente percepito dal pubblico dipendente che abbia svolto attività lavorativa remunerata in assenza di autorizzazione dell'amministrazione di appartenenza, essendosi in presenza di illecito erariale, consistente nell'inadempimento del lavoratore all'obbligo di corrispondere immediatamente alle casse dell'erario quanto indebitamente percepito, e senza la necessità di una previa messa in mora;

- Cass. civ. S.U. ord., 15/02/2022, n. 4871 ha chiarito che la giurisdizione del giudice amministrativo, sulla domanda proposta dalla P.A. per la ripetizione delle somme indebitamente percepite dal dipendente pubblico per lo svolgimento di attività extraistituzionale non autorizzata dall'amministrazione di appartenenza, sussiste anche nel caso in cui sia stata contemporaneamente avviata l'azione di responsabilità erariale dinanzi alla Corte dei conti per i medesimi fatti materiali, attesa la assoluta autonomia tra le due azioni che, presentando presupposti diversi, avendo, la prima, una funzione riparatoria ed integralmente compensativa del danno e, la seconda, una funzione prevalentemente sanzionatoria, sono reciprocamente indipendenti, senza che possa prospettarsi una violazione del principio del *ne bis in idem*;

- Cass. civ. S.U. ord., 30/05/2022, n. 17423 ha affermato che il pubblico dipendente che svolga attività lavorativa remunerata, in assenza di autorizzazione della pubblica amministrazione di appartenenza, versa per ciò stesso in illecito, dal quale deriva, per immediata e diretta conseguenza di legge, l'obbligo di corrispondere alle casse dell'erario quanto percepito illegittimamente. Di conseguenza, acquisita la conoscenza dell'illecito, il

procuratore contabile correttamente esercita l'azione al fine di recuperare la posta di bilancio (destinata, per legge, ad apposito fondo perequativo in favore dei dipendenti), lesa dal mancato versamento dell'incolpato. In siffatta ipotesi la garanzia costituzionale del giudice naturale precostituito per legge non è vulnerata dal concorso tra la giurisdizione ordinaria e quella contabile.

In generale, infatti, l'azione di responsabilità per danno erariale e quella di responsabilità civile promossa dalle singole amministrazioni interessate davanti al giudice ordinario restano reciprocamente indipendenti, anche quando investano i medesimi fatti materiali, essendo la prima volta alla tutela dell'interesse pubblico generale, al buon andamento della P.A. e al corretto impiego delle risorse, con funzione prevalentemente sanzionatoria, e la seconda, invece, al pieno ristoro del danno, con funzione riparatoria ed integralmente compensativa, a protezione dell'interesse particolare della amministrazione attrice.

La giurisdizione sugli appartenenti ai gruppi consiliari regionali

Nel 2022, le Sezioni Unite della Cassazione hanno ribadito i propri orientamenti in ordine alla responsabilità degli appartenenti ai gruppi consiliari per la quale la gestione dei fondi pubblici erogati ai gruppi partitici dei consigli regionali, affermando la giurisdizione della Corte dei conti.

Al riguardo si segnalano:

- Cass. civ S.U. ord., 20/01/2022, n. 1777, secondo la quale, in tema di giudizi di responsabilità amministrativa la Corte dei conti può valutare, da un lato, se gli strumenti scelti dagli amministratori siano adeguati, anche con riguardo al rapporto tra gli obiettivi conseguiti e i costi sostenuti, oppure esorbitanti ed estranei rispetto al fine pubblico da perseguire, e, dall'altro, se nell'agire amministrativo gli amministratori stessi abbiano rispettato i principi di legalità, di economicità, di efficacia e di buon andamento, i quali assumono rilevanza sul piano della legittimità e non della mera opportunità dell'azione amministrativa. Con particolare riferimento alla gestione dei fondi pubblici erogati ai gruppi partitici dei consigli regionali, la stessa è soggetta alla giurisdizione della Corte dei conti in materia di responsabilità erariale, sia perché a tali gruppi, pur in presenza di elementi di natura privatistica connessi alla loro matrice partitica, va riconosciuta natura essenzialmente pubblicistica attesa la funzione strumentale al funzionamento dell'organo assembleare da essi svolta, sia in ragione dell'origine pubblica delle risorse e della definizione legale del loro scopo, senza che rilevi il principio dell'insindacabilità di opinioni e voti ex art. 122, quarto comma, Cost., non estensibile alla gestione del contributo, stante la natura derogatoria delle norme di immunità;

- Cass. civ. S.U. ord., 18/08/2022, n. 24898 che, con riferimento all'acquisizione di personale per le esigenze del gruppo consiliare, - atto di autoorganizzazione insindacabile ex art. 122,

c. 4, Cost. - consentita, dato il carattere altamente fiduciario dei relativi incarichi, sulla base di valutazioni soggettive e ampiamente discrezionali legate alla consonanza politica e personale, ha chiarito che tale acquisizione, pur potendo avvenire *intuitu personae*, senza predeterminazione di alcun rigido criterio, incontra tuttavia il limite dell'intrinseca irragionevolezza o della manifesta esorbitanza dell'incarico esterno conferito rispetto alle attività riferibili all'esercizio delle funzioni del gruppo consiliare ed è pertanto sindacabile dalla Corte dei conti, ai fini dell'accertamento della responsabilità amministrativo-contabile.

L'eccesso di potere giurisdizionale

L'eccesso di potere giurisdizionale che, com'è noto, assume le forme di manifestazione dell'invasione o sconfinamento nella sfera riservata ad altro potere dello Stato, dell'arretramento rispetto a una materia che può formare oggetto di cognizione giurisdizionale ha rappresentato uno dei paradigmi più invocati. A tal riferimento si segnalano:

- Cass. civ. S.U. ord., 04/02/2022, n. 3572 e Cass. civ. S.U. ord., 09/02/2022, n. 4116 per le quali l''eccesso di potere giurisdizionale nei confronti del legislatore, denunciabile con il ricorso in cassazione per motivi inerenti alla giurisdizione, ex art. 111, ottavo comma, Cost. va riferito alle sole ipotesi di difetto assoluto di giurisdizione, e cioè quando il Consiglio di Stato o la Corte dei conti affermi la propria giurisdizione nella sfera riservata al legislatore. Tale ipotesi è configurabile solo qualora il giudice speciale abbia applicato non la norma esistente, ma una norma da lui creata, esercitando un'attività di produzione normativa che non gli compete. L'ipotesi non ricorre quando il giudice speciale, nello svolgimento della sua attività di interpretazione della disciplina, abbia dato luogo a un provvedimento abnorme o anomalo ovvero abbia determinato uno stravolgimento delle norme di riferimento, atteso che in questi casi può profilarsi, tutt'al più, un *error in iudicando*, ma non una violazione dei limiti esterni della giurisdizione speciale;

- Cass. civ. S.U. ord., 16/02/2022, n. 5121 e Cass. civ. S.U. ord., 17/02/2022, n. 5218 che ricordano che l'eccesso di potere giudiziario, denunziabile con il ricorso in cassazione per motivi inerenti alla giurisdizione, come è sempre stato inteso, sia prima che dopo l'avvento della Costituzione, va riferito, dunque, alle sole ipotesi di difetto assoluto di giurisdizione, e cioè quando il giudice speciale affermi la propria giurisdizione nella sfera riservata al legislatore o all'amministrazione (cosiddetta invasione o sconfinamento), ovvero, al contrario, la neghi sull'erroneo presupposto che la materia non può formare oggetto, in via assoluta, di cognizione giurisdizionale (cosiddetto arretramento); nonché a quelle di difetto relativo di giurisdizione, quando il giudice amministrativo o contabile affermi la propria giurisdizione su materia attribuita ad altra giurisdizione o, al contrario, la neghi sull'erroneo presupposto che appartenga ad altri giudici; conseguentemente il controllo di giurisdizione non può estendersi al sindacato di sentenze di cui pure si contestino anomalie importanti ovvero uno stravolgimento delle norme di riferimento (Cass. civ. S.U. ord., 15/03/2022, n.

8334);

- Cass. civ. S.U. ord., 29/04/2022, n. 13597, secondo cui la negazione in concreto di tutela alla situazione soggettiva azionata, determinata dall'erronea interpretazione delle norme sostanziali o processuali, non concreta eccesso di potere giurisdizionale per omissione o rifiuto di giurisdizione così da giustificare il ricorso previsto dall'art. 111, c. 8, Cost., atteso che l'interpretazione delle norme di diritto costituisce il *proprium* della funzione giurisdizionale e non può integrare, di per sé sola, la violazione dei limiti esterni della giurisdizione, che invece si verifica nella diversa ipotesi di affermazione, da parte del giudice speciale, che quella situazione soggettiva è, in astratto, priva di tutela per difetto assoluto o relativo di giurisdizione;

- Cass. civ. S.U. ord., 27/05/2022, n. 17249, che ha chiarito che la nozione di eccesso di potere giurisdizionale non ammette letture estensive, neanche limitatamente ai casi di sentenze abnormi, anomale ovvero caratterizzate da uno stravolgimento radicale delle norme di riferimento, il relativo vizio non è configurabile in relazione a denunciate violazioni di legge sostanziale o processuale riguardanti il modo di esercizio della giurisdizione speciale.

La giurisdizione nelle materie di contabilità pubblica e negli altri giudizi ad istanza di parte

In tale ambito di competenza giurisdizionale della Corte dei conti si segnalano:

- Cass. civ. S.U. ord., 21/02/2022, n. 5626 che, nel definire il riparto tra giurisdizione del giudice amministrativo e giudice contabile, ha osservato come l'art. 103, secondo comma 2, Cost., estende la giurisdizione della Corte dei conti anche alle altre materie specificate dalla legge, nelle quali ben rientrerebbe, in ogni caso, quella della ricognizione delle amministrazioni pubbliche compiuta dall'Istat, rispetto alla quale risulta rispettata la previsione della riserva di legge. In tale prospettiva è stato escluso che sussista in favore dell'autorità giudiziaria amministrativa. una riserva di generale giurisdizione sulla legittimità degli atti amministrativi a tutela di posizioni soggettive, tale da comportare l'illegittimità costituzionale dell'attribuzione alla Corte dei conti del controllo sullo specifico atto amministrativo ricognitivo costituito dall'elenco dell'Istat. Né è prospettabile una *deminutio* di tutela in conseguenza della previsione di un solo grado di giudizio, che non incontra ostacolo in una (pacificamente insussistente) garanzia costituzionale del doppio grado di giudizio di merito e che trova razionale giustificazione nell'esigenza di assicurare tempi certi e celeri alla definizione della ricognizione periodica delle amministrazioni pubbliche, al fine di evitare possibili ripercussioni temporali negative sulla formazione del conto economico consolidato annuale. Manifestamente infondata è, infine, la prospettazione di un contrasto fra l'assegnazione della competenza de qua alle SSRR della Corte dei conti e la previsione della legge delega n. 124/2015, che - all'art. 20, c. 2, lett. n) - prevede la ridefinizione e il riordino delle norme concernenti le attribuzioni delle anzidette SSRR, giacché, a tacer d'altro, non è dato individuare il *vulnus* che da tale assegnazione

deriverebbe ai principi della nomofilachia e della certezza del diritto.

- Cass. civ. S.U. ord., 12/01/2022, n. 760 che ha affermato la giurisdizione contabile in una controversia in tema di risoluzione della concessione, disposta dall'ente locale a seguito di misura interdittiva antimafia, ed anche sulla ulteriore domanda proposta dalla concessionaria, relativa alla declaratoria di illegittimità dell'atto di incameramento della polizza fideiussoria da parte del Comune. In questo caso, infatti, alla società concessionaria del servizio di riscossione delle imposte, in quanto incaricata, in virtù di una concessione contratto, di riscuotere denaro di spettanza dello Stato o di enti pubblici, del quale la stessa ha il maneggio nel periodo compreso tra la riscossione ed il versamento, è stata riconosciuta la qualifica di agente contabile, con devoluzione alla giurisdizione contabile, in sede di giudizio di conto, di ogni controversia tra essa e l'ente impositore, che abbia ad oggetto la verifica dei rapporti di dare e avere e il risultato finale di tali rapporti, dà luogo a un "giudizio di conto" (Cass. civ. S.U. ord., 29/04/2022, n. 13596).

Giurisdizione in tema di giudizi pensionistici

Sull'ambito della giurisdizione della Corte dei conti in materia di pensioni è intervenuta l'ordinanza n. 28020. Con tale pronuncia, le Sezioni Unite ribadiscono che spettano in via esclusiva alla giurisdizione della Corte dei conti, a norma degli artt. 13 e 62 del r.d. 12 luglio 1934, n. 1214, tutte le controversie concernenti la sussistenza del diritto, la misura e la decorrenza della pensione dei pubblici dipendenti, comprese quelle in cui si alleghi, a fondamento della pretesa, l'inadempimento o l'inesatto adempimento della prestazione pensionistica da parte dell'ente obbligato e, in tal caso, la giurisdizione del giudice contabile è estesa al merito, disponendo tale giudice degli stessi poteri – anche istruttori – del giudice ordinario per l'accertamento e la valutazione dei fatti. È al giudice contabile che deve essere devoluta, pertanto, la domanda relativa all'anzianità contributiva ed alla misura della pensione dei pubblici dipendenti e degli altri assegni che ne costituiscono parte integrante in ragione del fatto che la giurisdizione esclusiva della Corte dei conti in materia di pensioni dei pubblici dipendenti, ex artt. 13 e 62 del r.d. n. 1214/1934, ricomprende tutte le controversie nelle quali il rapporto pensionistico costituisca elemento identificativo del *petitum* sostanziale e, quindi, anche quelle funzionali alla pensione perché connesse al relativo diritto (v., anche ordinanza n. 8332/2022).

L'attività delle Sezioni Riunite in sede giurisdizionale in ordinaria composizione

Con la sentenza n. 4/2022, le SSRR in composizione ordinaria hanno discusso la questione di massima, nonché di diritto: "se con il rito sanzionatorio previsto dagli artt. 133 e ss. c.g.c., possa valutarsi solo l'applicazione delle sanzioni pecuniarie previste dai cc. 5 e 5-*bis* dell'art. 248, d.lgs. n. 267/2000 o possa accertarsi anche la connessa natura interdittiva prevista dai medesimi commi quale effetto *ope legis* della condotta sanzionatoria".

Le Sezioni Riunte, con sent. n. 4/QM, hanno enunciato il seguente principio di diritto: "con il rito sanzionatorio previsto dagli artt. 133 e ss. c.g.c. possono valutarsi l'applicazione delle sanzioni pecuniarie previste dai cc. 5 e 5-bis dell'art. 248, d.lgs. n. 267/2000 e i presupposti di fatto che determinano le connesse misure interdittive, previste dai medesimi commi quali effetto giuridico della condotta sanzionata".

In sostanza, il collegio nomofilattico ha aderito all'opzione ermeneutica che era stata prospettata dalla procura generale nell'atto di deferimento, in quanto ritenuta più coerente con il complessivo quadro ordinamentale processuale e, soprattutto, più ossequiosa dei principi di concentrazione delle tutele, giusto e ragionevole processo ed economia processuale, richiamati dagli artt. 3 e 4 c.g.c. e dall'art. 111 Cost.

L'attività delle Sezioni Riunite in sede giurisdizionale in speciale composizione

Nel corso dell'anno appena concluso i giudizi dinanzi alle SSRR in speciale composizione hanno portato all'attenzione plurimi temi di rilievo, sia di carattere procedimentale e/o processuale che di natura sostanziale.

I giudizi sui piani di riequilibrio degli enti locali (1/2022; n. 16/2022)
Per quel che concerne la questione del rapporto intercorrente tra il parere reso dalla Sezione regionale deliberante e il giudizio dalla stessa espresso sul piano in esame, le SSRR hanno rimarcato la distinzione strutturale e teleologica sussistente tra le funzioni consultive e quelle di controllo, affidate dalla vigente legislazione al giudice contabile. In proposito, si è posto in rilievo – *in primis* – che l'una non è idonea a determinare alcun "vincolo" valutativo e, men che mai, decisorio rispetto all'esercizio della seconda, atteso che – come pacificamente affermato dalla giurisprudenza – "i pareri emessi ai sensi dell'art. 7, c. 8, l. n. 131/2003 possono 'legittimamente' riguardare fattispecie generali ed astratte, non anche casi concreti"; e, nella fattispecie in discussione – si è osservato – tale parametro metodologico è stato pienamente rispettato.

In particolare, le Sezioni Riunite hanno precisato che non può configurarsi alcuna violazione del principio di buon andamento della pubblica amministrazione (art. 97 Cost.) – sub specie di "leale collaborazione" della Corte dei conti - nella decisione di non omologazione del piano di riequilibrio, sotto il profilo dell'asserito scostamento della sezione territoriale dal parere reso in precedenza, non risultando pertinente tale paradigma costituzionale, poiché il controllo previsto dall'art. 243-*quater* cc. 3 e 7 Tuel, infatti, per giurisprudenza consolidata, si ascrive nell'ambito dei controlli di legittimità-regolarità e, quindi, la Corte nell'esercizio di tale funzione "in attuazione degli artt. 100 e 103 Cost., fa applicazione a un caso concreto di precetti normativi indicati dalla legge, nel caso di specie, degli artt. 256, c. 12, e 243-*quater*, cc. 3 e 7, Tuel".

Sul punto, la sentenza richiama, altresì, la diversa natura di tali controlli rispetto a quelli "collaborativi": essendo gli uni funzionali a prevenire o reagire alla violazione della "legalità costituzionale-finanziaria"; e, gli altri, espressione di una funzione di ausilio riconducibile all'art. 97 Cost., nel cui ambito soltanto si può configurare una forma di cooperazione esterna all'attività discrezionale dell'ente, nell'ottica del buon andamento della pubblica amministrazione.

Sentenze in tema di relazione di fine mandato dei sindaci

Per quel che concerne i giudizi in materia di relazione di fine mandato dei sindaci, è stata affrontata, sotto diversi profili, la questione dell'individuazione del *dies a quo* per computare i termini di redazione, sottoscrizione e pubblicazione di tale atto, la cui violazione comporta l'applicazione di sanzioni pecuniarie.

Sotto un primo aspetto, si è riconosciuta efficacia scriminante alla situazione di incertezza sui tempi di assolvimento di questo incombente, determinata dalla normativa emergenziale introdotta per fronteggiare la pandemia generata dal virus Covid-19. Si è posto in rilievo, sul punto, come "il continuo sovrapporsi di norme speciali volte a rendere più ampli e flessibili gli adempimenti amministrativi ha reso oscura l'esatta determinazione del *dies a quo* da cui calcolare il termine finale per dare attuazione agli obblighi di cui all'art. 4, d.lgs. n. 149/2011, inducendo nei destinatari l'affidamento sulla esistenza di norme legittimanti adempimenti tardivi." In particolare, si è rimarcato che non risulta una norma espressa che regoli il predetto termine nel caso di "scioglimento procrastinato" del consiglio comunale, previsto dall'art. 1, c. 1, lett. b), d.l. n. 26/2020 "che ha spostato in avanti la data delle elezioni, ma non quella della scadenza del mandato [...]" (sent. n. 13/2022).

In secondo luogo, le SSRR hanno chiarito che – in termini generali - in caso di scioglimento anticipato del consiglio comunale, la scadenza indicata nell'art. 4, c. 3, d.lgs. n. 149/2011 (venti giorni dal provvedimento di indizione delle elezioni) va computata a decorrere dalla notificazione del decreto prefettizio di convocazione dei comizi elettorali, e non dal provvedimento del Ministero dell'interno con cui è individuata la data del turno elettorale, atteso che quest'ultimo non è pubblicato in Gazzetta Ufficiale né comunicato ai sindaci (sent. n. 23/2022).

I rendiconti dell'attività dei gruppi consiliari regionali

Per quanto concerne i ricorsi in materia di rendicontazione dell'attività dei gruppi consiliari regionali, va segnalata la sent. n. 19/2022, con cui è stata rigettata l'impugnazione di una delibera della Sezione regionale di controllo per la Campania, in relazione alla dichiarata irregolarità del rendiconto di un gruppo consiliare per l'esercizio 2021, con riferimento alle spese sostenute per un incarico di assistenza e collaborazione affidato a un giornalista professionista.

Le SSRR, anche in questa occasione, hanno da un lato ribadito il perimetro del giudizio della Corte in sede di scrutinio dei rendiconti dei gruppi consiliari, che non involge alcuna valutazione nel merito delle scelte di tali organi, ma afferisce alla congruenza delle spese con le funzioni istituzionali dagli stessi svolte all'interno del Consiglio regionale (Corte cost., sent. n. 39/2014), "scaturente dalla loro natura strumentale al funzionamento dell'organo assembleare (*ex multis*, Cass. S.U. n. 622/2021 e Cass. S.U. n. 5590/2020) e dalla provenienza pubblica delle risorse finanziarie utilizzate"; e - dall'altro – con specifico riguardo alle spese contestate, hanno precisato che non può riconoscersi l'inerenza di compensi corrisposti in carenza di evidenze documentali comprovanti la qualità e quantità delle prestazioni rese dal collaboratore professionale e in presenza, nel contempo, di una palese finalizzazione delle limitate attività censite alla propaganda per il partito di riferimento e non invece alla promozione delle iniziative assunte dal gruppo consiliare.

Ciò in linea di continuità con le statuizioni rese in tema di spese per la comunicazione, secondo cui "la spesa può ritenersi correlata a una attività istituzionale del Gruppo, sotto il profilo dell'attività di comunicazione istituzionale, solo quando ad essa corrisponda una effettiva e concreta attività di divulgazione al pubblico, o a un numero idoneo di destinatari, di notizie relative all'attività istituzionale del Gruppo, anche in persona del singolo consigliere, e non quando sia correlata a un mero progetto di diffusione dell'informazione" (SSRR in speciale composizione, n. 20/2016/EL).

CORTE DEI CONTI - CENTRO UNICO PER LA FOTORIPRODUZIONE E LA STAMPA - ROMA